



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

NUOVE REGOLE TRA AFFETTI ED ECONOMIA

Le proposte del notariato

Accordi pre-matrimoniali Convivenze Successioni



A Cura del Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160 - 00196 Roma
Settore Legislativo
Ottobre 2011
Pubblicazione fuori commercio

SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....	5
<i>Giancarlo Laurini</i>	
GLI ACCORDI PREMATRIMONIALI	
Relazione	11
Articolato	18
Testo coordinato	20
I PATTI DI CONVIVENZA	
Relazione	27
Articolato	42
LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI	
Relazione	51
1. Il quadro generale di riferimento.....	51
2. Scopo della riforma e ratio del divieto dei patti successori.....	53
3. Disciplina del patto successorio rinunciativo:	
oggetto, soggetti, natura giuridica, forma, scioglimento, eventuali beneficiari.....	54
4. Modifica dell'art. 557 c.c. e dell'art. 559 c.c.....	59
Articolato	61
Testo coordinato	63
LA RIFORMA DEI DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI	
Relazione	69
1. Esigenza di una riforma dell'istituto della successione necessaria con particolare riferimento al carattere reale dell'azione di riduzione.....	69
2. Fondamento della successione necessaria: scenario italiano e breve disamina del sistema adottato negli altri ordinamenti	70
3. Proposta di revisione dell'istituto della successione necessaria: contenuto della proposta e relativo quadro normativo	74
4. La revisione dell'elenco dei legittimari e la modifica della entità dei diritti agli stessi spettanti	77
Articolato	81
Testo coordinato	85

PRESENTAZIONE

Il distacco sempre più forte e palpabile del paese “legale” dal paese “reale”, ha creato un vuoto che le libere professioni possono in parte coprire, e costituire una sorta di anello di congiunzione tra lo Stato e i cittadini, contribuendo con ben mirate riforme ad adeguare l’ordinamento giuridico alla continua e rapida evoluzione della società. Un contributo che non si materializza soltanto direttamente in Parlamento attraverso l’impegno dei professionisti in esso presenti, ma deve partire dai nostri uffici studi con proposte tecnicamente valide, che possano supportare scelte politiche che non spettano a noi, ma che ben possiamo stimolare nel più generale interesse del Paese.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto le *quattro* proposte in materia di *diritto di famiglia* e delle *successioni* qui raccolte e che presenta a Torino al Congresso del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, anche a testimonianza del cammino compiuto dalla Categoria in tutti questi anni, dagli Stati pre-unitari alla Repubblica, in cui notai italiani hanno affinato la loro cultura, la professionalità e la spiccata sensibilità alle istanze di rinnovamento che sempre più forti vengono dalla società civile.

Le due proposte in materia successoria, da noi prospettate già nel 1996 al Congresso Nazionale di Stresa sono dirette, rispettivamente, ad attenuare la portata del divieto dei *patti successori* e a trasformare il *diritto dei legittimari* alla quota di eredità, in diritto di credito nei confronti degli altri eredi, escludendo il diritto di sequela sugli immobili. Con esse si intende adeguare la giusta tutela dei diritti dei legittimari alla mutata realtà della società del nostro tempo che è frutto, in Italia ed in Europa, di una concezione dei rapporti all’interno della famiglia ormai diversa da quella dell’epoca in cui quella tutela, costruita dal diritto romano, ha poi mantenuto quasi intatta la sua rispondenza al comune sentire fino al codice del 1942.

In questi settant’anni abbiamo assistito ad una evoluzione che non sta certo al notariato giudicare nei suoi aspetti positivi e negativi, ma che costituisce indubbiamente una realtà di cui non si può non tener razionalmente conto, se

si vuole evitare il consolidarsi di fenomeni elusivi di una normativa che è diventata fortemente ostativa della possibilità di soddisfare nuove e diffuse esigenze dei cittadini.

Da una più moderna disciplina della successione necessaria deriverà anche una maggiore dinamica del mercato immobiliare e del credito, sicuramente ostacolati dall'attuale precarietà della proprietà di provenienza successoria o ad essa riconducibile. E ciò con sicuro vantaggio per l'economia del paese, oggi al centro di generale preoccupazione.

Alla stessa "presa d'atto" dei mutamenti intervenuti nella famiglia, caratterizzata purtroppo da una sua sempre maggiore instabilità del vincolo familiare, va ricondotta la proposta di introdurre nel nostro ordinamento le *Convenzioni pre-matrimoniali*, riconoscendo ai coniugi la possibilità di regolare, in qualsiasi momento e anche prima del matrimonio, i loro rapporti patrimoniali per l'eventualità di separazione personale o di divorzio, prevenendo negoziati più difficili da condurre a buon fine quando il matrimonio è già entrato in crisi.

La *quarta* proposta, relativa ai Patti di convivenza (PAC), si colloca fuori della disciplina della famiglia, che è e resta istituzione centrale della nostra società. E' questa la ragione per la quale è stata costruita come novella al libro IV° del Codice civile, dedicato alla disciplina *delle obbligazioni e dei contratti* e non al libro primo, non intendendosi in alcun modo istituzionalizzare un rapporto personale (di qui la non utilizzazione di denominazioni come "unione civile", "di fatto" o "solidale"), ma semplicemente prevedere e regolare diritti e obblighi reciproci di carattere patrimoniale e privatistico, che la collettività ritiene giusto riconoscere a quei cittadini che manifestino formalmente la volontà di "vivere insieme", secondo un concetto e una visione che non corrispondono necessariamente a quello di "unione", che è legato etimologicamente e teleologicamente ad un rapporto affettivo essenzialmente *more uxorio*.

Un patto, dunque, di contenuto meramente economico, che prescinde dal tipo di legame affettivo e dal sesso dei contraenti, che del contratto costituiscono un motivo e non la causa.

La proposta, che tiene conto sia delle norme speciali che già in qualche modo riconoscono il legame di stabile convivenza non formalizzato, sia delle proposte di legge presentate in Parlamento nelle ultime legislature, intende contribuire sotto il profilo squisitamente tecnico a costruire una risposta forte ed equilibrata all'accentuato pluralismo etico proprio della nostra epoca, ponendosi come punto di possibile incontro e temperamento tra le diverse istanze che vengono dalla società civile e che, non urtando la sensibilità di alcuno, può essere condiviso da tutti quale che sia il credo politico, etico o religioso.

Essa è l'espressione genuina della posizione di neutralità propria del notariato, che da anni "osserva" con attenzione, per i suoi effetti sul piano patrimoniale, e vi dedicò anche il Congresso Nazionale di Napoli nel 1993, il fenomeno delle convivenze *extra-familiari*, indipendentemente dalle ragioni che, di volta in volta, ne sono alla base.

Un particolare ringraziamento al coordinatore Giuseppe Celeste e ai Colleghi tutti del "Gruppo Legislativo" del CNN, per l'impegno profuso nel mettere a punto le quattro proposte, che dopo il Congresso saranno presentate in sede istituzionale ai gruppi politici presenti in Parlamento.

Torino, ottobre 2011

Giancarlo LAURINI
Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Gli accordi prematrimoniali



RELAZIONE

Attualmente è attribuita ai coniugi ampia autonomia nel regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale, anteriormente all'instaurarsi del vincolo matrimoniale, al momento della costituzione dello stesso ed anche durante la vita matrimoniale.

Difatti l'art. 162 comma 3 c.c. prevede la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali aventi contenuto patrimoniale "in ogni tempo" e quindi anche prima del matrimonio (evidentemente sottoposte alla condizione della stipula dello stesso matrimonio).

La finalità dell'intervento è di riconoscere ai futuri coniugi prima di contrarre matrimonio ampia autonomia per disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio attraverso accordi contenuti in apposita convenzione. Tali accordi oggi sono ritenuti da costante giurisprudenza nulli specie con riferimento agli accordi di divorzio (a differenza di quanto avviene in altri paesi in cui tali accordi sono pacificamente ammessi e regolamentati).

Riconoscere ai coniugi la facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione ad un'eventuale futura crisi del matrimonio può costituire uno strumento molto utile specie al fine di evitare che la fase di negoziazione di tale rapporti avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi ed è particolarmente difficile il compimento di un accordo ed il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni.

Obiettivo della proposta di legge è quello di "rafforzare e rilanciare" l'istituto del matrimonio, e di favorire l'accesso allo stesso con la giusta meditazione e serietà, nonostante possa dare ad un osservatore poco attento l'impressione opposta.

Rilevante a tal fine è anche la previsione che consente ai coniugi, in deroga al divieto dei patti successori, di stabilire accordi per la successione

dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi anche in deroga alle disposizioni dettate in materia di legittima spettante al coniuge, salvi ovviamente i diritti che la legge riserva agli altri legittimari.

Ciò può favorire l'accesso all'istituto del matrimonio per quelle coppie che sono restie a compiere tale passo per non arrecare danni sotto il profilo successorio ai figli di primo letto, e viene meno l'alternativa a volte molto difficile tra la scelta di dare attuazione a principi etici e quella di prediligere contrarie esigenze di carattere economico e morale di natura successoria (quali, per esempio, evitare l'ingresso di soggetti estranei in compagini societarie con assetti già definiti o evitare conflittualità con i figli nati dal primo matrimonio).

In questo quadro si colloca la proposta di aggiungere dopo l'art. 162 c.c. l'art. 162 bis che contiene la disciplina del contenuto e della forma di tali convenzioni anteriori al matrimonio relative alla regolamentazione dell'eventuale separazione e/o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tali convenzioni devono essere stipulate, a pena di nullità, al pari delle convenzioni matrimoniali di cui all'art. 162 c.c., mediante "atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni". Parimenti la volontà di modificare o di sciogliere la convenzione deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata con atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni.

L'atto pubblico notarile con la sua solennità conferisce particolare affidabilità e rilevanza alle manifestazioni di volontà di cui si tratta, garantendo non soltanto la provenienza delle dichiarazioni e l'identità di chi le sottoscrive, ma anche che esse sono state manifestate in piena ponderazione, libertà e consapevolezza, caratteristiche queste di cui è garante il notaio, che deve per legge indagare personalmente la volontà dei contraenti e controllare la conformità dell'atto alla legge.

Tali accordi non menomano il principio dell'inderogabilità dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio contenuto nell'art. 160 c.c., e possono specificare e determinare l'entità e le modalità concrete per la realizzazione

di tali diritti e per l'adempimento dei relativi doveri, senza operare alcuna deroga ai predetti diritti e doveri, e senza incidere sullo status coniugale.

In altri termini saranno comunque invalidi (per contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume) quegli accordi che concernessero gli status (ad esempio "mi impegno a non divorziare", "mi obbligo a non chiedere la separazione"), o che comportassero violazione del diritto di difesa attraverso, per esempio, la rinuncia ad agire o a costituirsi in giudizio a difesa di propri diritti o mediante altre obbligazioni a tenere comportamenti processuali diretti ad influire sullo stesso status coniugale.

I futuri coniugi potranno, invece, disciplinare le conseguenze patrimoniali della dismissione del matrimonio, quali le modalità, l'entità e i termini con i quali uno dei due dovrebbe provvedere al mantenimento ed alle necessità dell'altro, ovvero regolamentare la rinuncia di un futuro coniuge al mantenimento dell'altro, salvo il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c. E tali accordi non confliggono con i principi del nostro ordinamento in quanto si limitano a disciplinare diritti disponibili come il mantenimento, il trasferimento in proprietà o in uso della casa familiare, il regolamento di altri beni mobili o immobili, a tutela della libertà e della purezza della volontà che non verrebbero compromesse.

Nella stesura dell'art. 162 bis si è ritenuto opportuno operare una distinzione tra l'ipotesi di coppia senza prole e quella di coppia con prole.

Nella prima fattispecie non ci sono limiti alla piena espansione dell'autonomia negoziale, ferma restando l'irrinunciabilità del diritto agli alimenti (è possibile invece rinunciare all'assegno di mantenimento per quella parte che non ha natura alimentare) e salvi i doveri di assistenza morale e materiale scaturenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. attualmente indisponibili.

Nell'ipotesi di coppia con prole è opportuno prevedere che la negoziazione preventiva o successiva al matrimonio da parte dei coniugi debba essere autorizzata preventivamente dal giudice se i coniugi intendono disciplinare gli aspetti conseguenti alla separazione. L'intervento del giudice presidia il principio che tali accordi non devono sacrificare la tutela non solo

formale ma anche sostanziale dei diritti e delle aspettative dei figli, con riferimento non solo ai minori ma anche ai maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Pertanto sulla base della novella proposta saranno legittimi i seguenti accordi:

- il patto con il quale - in sede di cessazione del matrimonio - l'un coniuge (ex) attribuisca all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero dei diritti reali su beni immobili con il vincolo di destinarne i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento della prole sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;

- il patto che prevede l'effettuazione di prestazioni patrimoniali in seguito alla cessazione del matrimonio purché si abbia cura d'evitare la coartazione della volontà di cessare il rapporto e resti evidenziata, al contrario, la funzione di solidarietà del patto verso il partner in difficoltà (come avviene per esempio per il patto che preveda la permanenza nella casa di proprietà di uno a beneficio dell'ex coniuge per il tempo necessario a trovare nuova sistemazione);

- il patto che prevede la rinuncia di un futuro coniuge al mantenimento dell'altro salvo il diritto agli alimenti.

Si segnala al riguardo l'opportunità dell'utilizzo dell'atto di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c.; conseguentemente appare del tutto legittimo e meritevole di interesse l'atto con cui un soggetto destini un immobile (nei limiti di tempo previsti dalla legge) al riequilibrio delle differenze patrimoniali tra lo stesso ed il suo ex coniuge per l'ipotesi di cessazione del matrimonio, ovvero l'atto con cui il coniuge destini, sin d'oggi o "*si premoriar*", i frutti del bene immobile al mantenimento dell'altro.

E' stata anche prevista la possibilità che un coniuge possa trasferire all'altro coniuge o ad un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli portatori di handicap per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità a causa dell' handicap.

Nelle convenzioni prematrimoniali potrebbero essere contenute e regolate anche le intese di carattere non patrimoniale, quali quelle concernenti le relazioni dell'una o dell'altra delle parti nei confronti dei terzi; le relazioni delle parti tra loro; l'uso del cognome maritale da parte della moglie separata o divorziata così come avviene in sede di intese di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta che contengono aspetti personali (quali la reciproca liberazione dal dovere di coabitazione) ed aspetti patrimoniali.

Ovviamente i principi d'ordine pubblico che vogliono salvaguardare la libertà personale specie nelle manifestazioni di socialità ed affettività costituiscono il limite della compatibilità delle varie pattuizioni sia in sede giudiziale, che in sede di accordi prematrimoniali. Conseguentemente, l'ordinamento non può tollerare una compressione della libertà della persona in tutte quelle che sono le manifestazioni della propria socialità: dalla mera frequentazione, all'amicizia, alla sessualità, alla condivisione di una casa, alla unione delle vite. Pertanto nessuno spazio può essere consentito ad impegni quali, per esempio, quello di non iniziare alcuna forma di convivenza (in generale o con una persona determinata), ovvero di mantenersi in uno stato di "fedeltà postconiugale", o anche solo di non frequentare determinate persone, così come di tenere o non tenere qualsiasi comportamento strettamente incidente sulla libertà personale nella propria vita di relazione. Parimenti contrarie all'ordine pubblico saranno quelle clausole che tendessero ad imporre il rispetto di tali obblighi per via indiretta, mediante la pattuizione di penali (per esempio: "ti corrisponderò una somma di denaro se inizierò una convivenza *more uxorio*").

Diversamente si devono ritenere valide le clausole con le quali i coniugi (o ex tali), prevedendo l'erogazione di un assegno, o comunque l'effettuazione di una prestazione patrimoniale, sottopongono la prestazione stessa alla condizione risolutiva dell'inizio di un rapporto di convivenza *more uxorio* da parte del beneficiario. Infatti è lo stesso legislatore a prevedere la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile nel caso di passaggio del beneficiario a nuove nozze (art. 5, 10° comma, Legge 1 dicembre 1970 n. 898); inoltre, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la

stessa convivenza *more uxorio*, può determinare la temporanea cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di separazione o di divorzio, ove caratterizzata dalla stabilità e serietà d'intenti, oltre che dalla costante erogazione di assistenza di tipo coniugale.

Sotto il profilo delle relazioni " interne " tra i coniugi separandi o divorziandi, come per le relazioni con i terzi, le intese che possono essere disciplinate si profilano anche come accordi su prestazioni di non fare, salvaguardando sempre la libertà degli individui nelle proprie relazioni personali. E anche se deve ritenersi nulla, in quanto in contrasto con i principi dell'ordine pubblico, la clausola che faccia divieto ad una delle parti di recarsi o di soggiornare in una certa città (magari quella in cui risiede l'altro), a diverse conclusioni si dovrà pervenire per quelle previsioni tendenti ad evitare spiacevoli successivi "contatti " tra le parti, o che prevedano l'inserimento di vincoli che, non esercitando influenza sulla libertà di movimento e soggiorno dei soggetti, tendono esclusivamente a garantire la serenità futura e la tranquillità delle parti.

Nell'articolo 162 bis viene, altresì, previsto che, salva la facoltà per le parti, così come avviene per ogni tipo di contratto, di modificare in ogni momento il contenuto dell'accordo con la stessa forma dell'atto pubblico, le stesse parti nella convenzione possono disciplinare direttamente anche le ipotesi di incremento o decremento delle condizioni patrimoniali di una o di entrambe. Se le parti nulla hanno pattuito in proposito, gli istituti codicistici che potrebbero trovare in tal senso applicazione sono quelli della eccessiva onerosità sopravvenuta e della impossibilità sopravvenuta. Ma entrambi gli istituti presuppongono che ricorra la fattispecie di un contratto a prestazioni corrispettive, mentre la corrispettività delle prestazioni potrebbe non rinvenirsi in alcune di queste convenzioni. Inoltre, gli istituti in esame consentono la risoluzione del contratto, mentre nel caso in oggetto la soluzione più adeguata dovrebbe essere quella di mantenere in vita il contratto e di consentire un adeguamento delle condizioni patrimoniali. Pertanto, la previsione che consenta l'introduzione di clausole di adeguamento e di indicizzazione appare quanto mai opportuna. E a tal fine, potrebbe farsi riferimento anche alla regola co-

siddetta di “hardship” presente nel diritto contrattuale europeo, che impone di adeguare il contenuto del contratto se la prestazione è diventata particolarmente “dura” per la parte che deve eseguirla a seguito di circostanze sopravvenute, realizzando un riequilibrio del contenuto del contratto che consente il suo adempimento.

Si è precisato che le convenzioni relative ad un’eventuale futura crisi del matrimonio possono essere stipulate dai coniugi anche durante il matrimonio sino alla presentazione del ricorso di separazione personale.

Si è infine provveduto a operare il raccordo della disciplina di tali convenzioni stipulate in vista della crisi coniugale con l’art. 156 c.c. in materia di separazione personale, e con gli articoli 4 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come successivamente modificata, in materia di divorzio. I ricorsi di separazione e di divorzio dovranno pertanto contenere il riferimento alle convenzioni prematrimoniali.

Il trattamento fiscale di favore previsto per gli atti connessi ai casi di scioglimento del matrimonio ed agli altri casi di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 viene esteso alle convenzioni che regolano questa stessa materia.

ARTICOLATO

Articolo 1

1. All'art. 156 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Quando i coniugi non hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 162 bis c.c.";

b) al comma 4 dopo la parola "separazione" è aggiunto il seguente periodo: "In mancanza di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 162 bis c.c."

Articolo 2

1. Dopo l'art. 162 del codice civile è aggiunto il seguente articolo "Art. 162 bis - Accordi prematrimoniali.

I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la stessa forma prevista nell'art. 162, convenzioni volte a disciplinare i rapporti dipendenti dal-

l'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le convenzioni riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice. In tali convenzioni un coniuge può attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili con il vincolo di destinare, ai sensi dell'art. 2645 ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.

In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio.

Tali convenzioni possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, salvo il diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e segg. e salvo il disposto di cui all'art. 143 c.c.

Nelle convenzioni un coniuge può

anche trasferire all'altro coniuge o ad un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli portatori di handicap per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità a causa dell'handicap.

Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con la convenzione.

In tali convenzioni, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in tema di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, salvi i diritti degli altri legittimari.

Alla modificazione delle convenzioni di cui ai commi precedenti si procede con la stessa forma prevista al primo comma.

Le convenzioni possono essere stipulate dai coniugi anche durante il matrimonio sino alla presentazione del ricorso di separazione personale.

I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il ri-

ferimento alle convenzioni inanzi previste.

Per l'opponibilità ai terzi delle convenzioni di cui sopra si applica l'ultimo comma dell'art. 162.”

Articolo 3

1. Dopo l'art. 6 della Legge del 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis

Il tribunale adito nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tiene conto delle convenzioni di cui all'art. 162 bis c.c.

Articolo 4

1. All'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 al primo comma dopo la parola “*provvedimenti*” sono aggiunte le seguenti parole: “ivi comprese le convenzioni di cui all'art.162 bis c.c.”

TESTO COORDINATO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 156. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.</p> <p>Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.</p> <p>L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.</p> <p>Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.</p> <p>La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.</p>	<p>Art. 156. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.</p> <p>Quando i coniugi non hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 162 bis c.c., il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.</p> <p>L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.</p> <p>Il giudice che pronunzia la separazione, in mancanza di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 162 bis c.c., può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.</p> <p>La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.</p>

<p>In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.</p> <p>Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.</p>	<p>In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.</p> <p>Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.</p>
	<p>Art. 162 bis - Accordi prematrimoniali</p> <p>I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la stessa forma prevista nell'art. 162, convenzioni volte a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>Le convenzioni riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice.</p> <p>In tali convenzioni un coniuge può attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili con il vincolo di destinare, ai sensi dell'art. 2645 ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.</p>

In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio.

Tali convenzioni possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, salvo il diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e segg. e salvo il disposto di cui all'art. 143 c.c.

Nelle convenzioni un coniuge può anche trasferire all'altro coniuge o ad un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli portatori di handicap per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità a causa dell'handicap.

Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con la convenzione.

In tali convenzioni, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in tema di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, salvi i diritti degli altri legittimari.

Alla modificazione delle convenzioni di cui ai commi precedenti si procede con la stessa forma prevista al primo comma.

Le convenzioni possono essere stipulate dai coniugi anche durante il matrimonio sino alla presentazione del ricorso di separazione personale.

I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento alle convenzioni innanzi previste.

Per l'opponibilità ai terzi delle convenzioni di cui sopra si applica l'ultimo comma dell'art. 162.

	<p>Art. 6-bis Legge 1 dicembre 1970 n. 898</p> <p>Il tribunale adito nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tiene conto delle convenzioni di cui all'art. 162 bis c.c.</p>
<p>Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74</p> <p>1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa</p>	<p>Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74</p> <p>1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 162 bis c.c. relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.</p>

I patti di convivenza



RELAZIONE

Il dibattito sui «patti di convivenza» non ha avuto fino ad oggi in Italia adeguati sbocchi legislativi a causa della mancanza di univocità di intenti, determinata soprattutto dalla coesistenza nel nostro Paese di tradizioni, culture e ideologie differenti, che prospettano ipotesi di assetto della società e dello Stato molto diverse, spesso confliggenti con l'anima cattolica della grande maggioranza degli italiani. Un dibattito condizionato negativamente dall'idea che il cambiamento debba passare necessariamente attraverso l'aggressione al patrimonio delle nostre esperienze storico-culturali, ignorando che anche la società più aperta tende a far evolvere il modello che la ispira, non certo a distruggerlo.

Un errore di valutazione che emerge da non pochi dei progetti di legge presentati in Parlamento e che, anziché prospettare soluzioni adeguate ai nuovi bisogni della società, non fanno altro che proporre l'allargamento «*sic et simpliciter*» del concetto di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna ad altre forme di convivenza che, di fatto, la contraddicono nello spirito e nella sostanza. Giovanni Paolo II, il «Papa di tutti», ebbe ad affermare che: « Alla radice di questi fenomeni sta spesso una corruzione dell'idea e dell'esperienza della libertà, concepita non come la capacità di realizzare la verità del progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forma di affermazione, non di rado contro gli altri, per il proprio egoistico interesse». Parole che ritroviamo nella nostra Costituzione, non solo all'articolo 2, che riconosce e tutela ogni formazione sociale nella quale si sviluppano la personalità e la dignità dell'individuo, ma anche agli articoli 29, 30 e 31, dai quali emerge con chiarezza l'intento dei Padri costituenti di tutelare la famiglia fondata sul matrimonio come cellula fondamentale della società. A ben vedere non è la netta distinzione tra fattispecie e gruppi tipologici diversi di «unione» a creare forme di discriminazione e a comprimere il valore di ogni libertà ma, paradossalmente, è proprio il tentativo di appiattimento delle eterogeneità tipologiche dei legami affettivi che diviene – esso sì – fattore di

discriminazione. In nome del rispetto della libertà individuale, la società si addentra sempre più in dinamiche che, anziché inaugurare una nuova stagione di libertà, fanno entrare in un periodo di confusione e di arbitrarietà che inizia anzitutto con un «attacco ai legami». Ecco perché il legislatore non può esercitare le sue funzioni sulla base di richieste mosse dall'emozionalità del momento, dimenticando il disegno generale della società. La stessa Corte costituzionale ha affermato a più riprese questo concetto, ribadendo in diverse pronunce che la pretesa di porre sullo stesso piano la famiglia fondata sul matrimonio e altre forme di convivenza contraddice la natura stessa di queste ultime, volute da chi ha deciso liberamente di non farvi discendere determinati diritti e doveri. Ed è giunta ad affermare, nella sentenza n. 166 del 1998, che le convivenze *more uxorio* «rappresentano l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio e che l'applicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti». La stessa Corte ha anche più volte sollecitato il Parlamento a intervenire nella materia con un provvedimento organico, che esalti gli elementi distintivi delle varie unioni come ulteriore «luogo di affetti», imputando alle stesse diritti e riconoscimenti ritenuti meritevoli di tutela. Il contesto culturale del quale è espressione, invece, la maggior parte dei progetti di legge fin qui presentati interpreta la libertà dell'individuo come una prerogativa che rasenta l'arbitrio, ignorando – come da qualcuno autorevolmente si sostiene – che «molti di questi cambiamenti non sono altro che forme di condizionamento ideologico che, come tali, non possono essere considerate prettamente culturali, ma tendono piuttosto a creare situazioni effimere che durano il tempo di una generazione» (Rino Fisichella, *«Nel mondo da credenti»*, Milano, Mondadori, 2007).

La pluralità di forme relazionali, d'altro canto, non elimina (né mai potrebbe) la famiglia come istituto unico e insostituibile a livello sociale, fondata sull'unione affettiva ed economica tra un uomo e una donna, in grado di assolvere alle funzioni cui essa da sempre è finalizzata: l'amore, la riproduzione della specie, l'educazione della prole, la reciproca assistenza economica e morale. Sin dai primordi dell'umanità l'individuo ha vissuto in un gruppo

familiare e la società si è formata e sviluppata sul nucleo fondamentale rappresentato dalla famiglia. L'antropologo e psicologo francese Claude Lévi-Strauss nel 1997 dette una definizione di famiglia molto efficace, descrivendola come «l'emanazione a livello sociale di quei requisiti naturali senza i quali non ci potrebbe essere la società né, in fondo, il genere umano». E' dunque dalla famiglia come «gruppo» sociale che nasce la famiglia come «istituzione» sociale in forme diverse, ma comunque ispirata sempre all'archetipo di un legame tra un uomo e una donna che desiderano costruire un rapporto stabile e profondo tra loro. In questo senso la famiglia è l'operatore primario delle relazioni tra generazioni, necessariamente fondata sull'incontro tra maschio e femmina, con l'interscambio della propria sessualità. Il fatto che oggi sembri attenuarsi la rappresentazione tipica di famiglia non è indice della sua scomparsa, in quanto essa rimarrà sempre la matrice fondamentale del processo di ulteriore sviluppo della società, anche se è indubitabile che l'evoluzione dei costumi l'ha trasformata profondamente, creando un modo nuovo e diverso di intendere i rapporti di coppia, sviluppando, sempre di più e per ragioni diverse, la convivenza fuori dal matrimonio, divenuta parte del costume della società moderna. E ciò anche se nel nostro Paese il fenomeno dell'unione di fatto, stando alle stime ufficiali, è rimasto più contenuto di quanto si voglia far credere, essendosi attestato nel biennio 2000-2001 sul 3,1 per cento del totale delle coppie, in percentuale più elevata al nord e nelle aree metropolitane, più bassa al sud e nelle aree rurali. In questo contesto, sebbene il legislatore non abbia ancora varato una legge organica, non sono mancati alcuni interventi mirati, che hanno sostanzialmente riconosciuto, seppure a limitati effetti, la legittimità di unioni extra-familiari. Rilevante, da questo punto di vista, è la nozione di «famiglia anagrafica», che emerge dall'articolo 4 del regolamento anagrafico sull'anagrafe della popolazione residente nel comune, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, per il quale «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune», precisando che «una famiglia può essere costituita da una sola per-

sona». L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da parte sua, ha adottato una classificazione con due diverse terminologie per designare, da un lato, la famiglia nucleare tradizionale e, dall'altro, il « nucleo familiare » come l'aggregato domestico composto da un uomo e da una donna legati da vincolo di coppia, con o senza figli, ma senza matrimonio. Vanno altresì ricordate la legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che ha consentito al detenuto di ottenere il permesso di visitare un familiare o il convivente in pericolo di vita; la legge n. 405 del 1975 che ha istituito i consultori familiari, ammettendo a fruire del servizio non solo le famiglie riconosciute, ma anche le coppie di fatto; la legge n. 184 del 1983 in materia di adozione, che ha introdotto l'affidamento familiare del minore temporaneamente sprovvisto di un ambiente familiare idoneo, ammettendo la famiglia di fatto ad espletare le funzioni di nucleo provvisorio di assistenza; la legge n. 302 del 1990, che all'articolo 4 estende al convivente more uxorio l'indennità per le vittime del terrorismo; la legge n. 91 del 1999 in materia di consenso al trapianto; la legge n. 154 del 2001 che, nel dettare le misure contro la violenza nelle relazioni familiari, fa riferimento sia alla famiglia tradizionale che ad altre forme di convivenza familiare. Senza dimenticare, infine, l'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, che ha dato rilievo alla testimonianza processuale del convivente.

La Corte costituzionale, dal canto suo, nella sentenza n. 404 del 1988 ha riconosciuto il diritto a succedere nel contratto di locazione del convivente e il tribunale di Roma, nella sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991, ha affermato il diritto alla risarcibilità del danno biologico nei confronti di terzi in caso di morte del convivente. Dunque l'idea che accanto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio esistono altre forme di convivenza, meritevoli di attenzioni e che non confliggono con la prima, è entrata a fondo nel tessuto sociale, di pari passo con il loro diffondersi «di fatto» nella società.

A questo punto il Parlamento non può ulteriormente sottrarsi a un intervento organico che, da una parte, elimini il sistema di «paralegalità» che si è andato formando e, dall'altra, conferisca legittimità e tutela a quei comportamenti personali che nell'attuale comune sentire non ledono il principio

–assolutamente prioritario – della salvaguardia della famiglia come nucleo fondamentale della società.

Un impegno che il Parlamento deve assolvere non senza avere però chiara consapevolezza delle soluzioni legislative adottate da altri Paesi europei, anche se ognuna di esse risente ed è espressione coerente del patrimonio di tradizioni, di cultura e di valori etico-religiosi del rispettivo popolo, non sempre convergenti con il nostro, anzi spesso con esso profondamente confliggenti.

Il nostro intervento non può dunque limitarsi ad adottare pedissequamente soluzioni altrui ma, come i popoli di più antica e raffinata civiltà insegnano, ne deve tenere conto nel realizzare la modernizzazione del Paese, rispettando i valori che ne hanno animato e caratterizzato la storia.

Ma quale è lo «scenario» europeo in questo settore?

La Svezia è stato il primo Paese ad approvare una legislazione sulle convivenze di fatto con la legge n. 232 del 1987, successivamente estesa alle coppie omosessuali. Sul finire degli anni '80 (precisamente nel 1989), la Danimarca ha approvato la legge n. 372 sulle relazioni interpersonali alternative al matrimonio, che consente alle coppie omosessuali di registrare il loro rapporto attraverso un'unione simile al matrimonio (cosiddetta «*partnership* registrata»). Sullo stesso filone si sono collocate la Finlandia e la Norvegia.

Dal 1996 sia l'Islanda che l'Ungheria riconoscono a tutte le coppie conviventi eguali diritti e l'Olanda dal 1998 ha concesso ai conviventi di registrarsi in appositi registri comunali, indipendentemente dal sesso.

In Belgio è stata la legge 23 novembre 1998 (entrata in vigore il 10 gennaio 2000) a legittimare la «*cohabitation légale*».

Per quanto riguarda i Paesi a noi più vicini, il 15 novembre 1999 la Francia con la legge n. 99 ha introdotto una nuova forma di unione, il «patto civile di solidarietà» (Pacs), distinta dal matrimonio concluso tra due persone maggiorenni, di sesso differente o del medesimo sesso, al fine di organizzare la loro vita in comune (che ha ispirato alcuni dei progetti di legge presentati al nostro Parlamento). La legge francese, inoltre, ha introdotto nel capitolo II del titolo XII del libro I del codice civile, all'articolo 515-8, il «concubinaggio

», inteso come « unione di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia », riconoscendo alcuni diritti ai partner che coabitano.

La Germania ha introdotto il 16 febbraio 2001 l'istituto della « convivenza registrata », senza alcuna equiparazione al matrimonio. Nello stesso anno, il Portogallo ha approvato la legge sulle unioni di fatto, che disciplina la situazione giuridica di due persone che, indipendentemente dal sesso, vivano un'unione di fatto da più di due anni.

Nel 2002 la Finlandia ha completato la sua disciplina della materia, approvando una legge per le unioni civili, che riconosce parte dei diritti accordati ai coniugi.

Nel 2004 l'Austria ha introdotto nel suo ordinamento la norma che consente espressamente il diritto di sottoscrivere davanti al notaio un accordo « di unione », e nel medesimo anno il Lussemburgo ha riconosciuto la *partnership* registrata, seguito dal Regno Unito con il *Civil Partnership Act*.

Fino ad arrivare alla Spagna che, con la legge 10 luglio 2005, n. 13, ha compiuto una sterzata violenta rispetto alle sue tradizioni e al comune sentimento del suo popolo, consentendo addirittura il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, con la possibilità dell'adozione congiunta.

Da ultima la Repubblica ceca, che sino allo scorso gennaio 2006 era priva di una legislazione per la regolamentazione delle unioni civili.

Allo stato, quindi, i Paesi membri dell'Unione europea che ad oggi non hanno previsto e disciplinato con una specifica normativa forme di convivenza diverse dal matrimonio sono, oltre all'Italia, la Grecia, l'Irlanda, Malta, Cipro, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, la Slovacchia e la Polonia.

La presente proposta di legge si inserisce in questo panorama di legislazione europea e tiene ben presenti i progetti di legge presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nelle precedenti legislature.

La proposta di legge si muove nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, istituendo il « patto di convivenza » quale soluzione privatistica a cui chiunque può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente la propria sfera personale di interessi, nell'ambito di una formazione sociale

nella quale si sviluppa la sua personalità. E ciò conoscendo i diritti e gli obblighi che ne derivano e che nel nostro comune sentire sono compatibili con i valori e con i principi che ispirano e disciplinano l'istituto della famiglia tradizionale quale prevista e tutelata negli articoli 29, 30 e 31 della Carta costituzionale.

Punto centrale della disciplina è dunque il «patto di convivenza» e non la semplice «unione di fatto», così valorizzando la volontà dei conviventi, offrendo loro non solo la possibilità di optare per una forma di convivenza diversa dal matrimonio, ma anche di scegliere se formalizzare o no il rapporto di convivenza al fine di farvi discendere o no diritti e obblighi.

L'idea, infatti, secondo la quale diritti e obblighi vadano comunque collegati *ipso iure* alla semplice situazione di fatto, da una parte si presta – a causa delle molte zone d'ombra che accompagnano «l'unione di fatto» - ad abusi e addirittura a soprusi a danno del convivente da parte di terzi e perfino dello Stato quando i diritti che ne derivano si proiettano oltre i rapporti *inter partes* (si pensi, ad esempio al riconoscimento al convivente superstite dei diritti successori, al diritto di abitazione e di subentro nel contratto di locazione nella casa comune, al diritto di partecipare agli utili dell'impresa del *de cuius* eccetera), dall'altra viola un diritto fondamentale di libertà del cittadino di potere dare vita – indipendentemente dal sesso e dal rapporto affettivo o di semplice convenienza economica che ne è alla base – ad un rapporto di convivenza senza farne derivare diritti ed obblighi.

Né è pensabile oggi, nel 2011, che ci siano persone che hanno bisogno che lo Stato «tutore» vegli sulla loro vita privata al punto da imporre *ex lege* ciò che esse non hanno la capacità di imporre.

Insomma, il rapporto tra due persone che decidono di convivere (more uxorio o no, poco importa) non può essere messo sullo stesso piano del rapporto di mero fatto costituito dal possesso materiale di un bene che, in quanto tale, è suscettibile di trasformarsi, attraverso l'istituto dell'usucapione, in un rapporto giuridico di proprietà valido *erga omnes*!

In tale ottica è stata privilegiata la denominazione «patto di convivenza» rispetto ad altre che contengono la parola «unione» o vi facciano co-

munque riferimento. Non si tratta infatti di «istituzionalizzare» un rapporto personale e patrimoniale, ma più semplicemente di prevedere e di regolare diritti e obblighi che la collettività ritiene giusto riconoscere ai cittadini che manifestino formalmente la volontà di «vivere insieme», secondo un concetto che non corrisponde necessariamente a quello di «unione», che è invece legato etimologicamente e nel comune sentire ad un rapporto affettivo *more uxorio*.

Un rapporto quindi che non può e non deve esaurire tutte le ipotesi di convivenza, che invece vanno ben oltre, estendendosi ad aree e regioni non legate a tale rapporto.

Viviamo in un'epoca in cui lo Stato, spinto dal «vento» prepotente delle «liberalizzazioni», è costretto a fare ogni giorno un passo indietro non solo nell'economia, dismettendo progressivamente le vesti dell'imprenditore, ma anche nel settore complesso e delicato della vita e dei rapporti dei cittadini, liberandoli progressivamente dalle oppressive regole inderogabili dettate dal «principe» in un'epoca in cui essi ne avevano maggiore bisogno.

Non è quindi pensabile di imporre ora dall'alto un modello organizzativo di convivenza a chi, avendo ripudiato l'idea del matrimonio, desidera soltanto convivere, senza farne derivare necessariamente ed *ipso iure* diritti e obblighi. Così esercitando concretamente quel diritto dei cittadini all'autoregolamentazione che oggi si dice di voler valorizzare.

D'altra parte è anche maturo il tempo per riconoscere loro il diritto di stipulare un patto dal quale far discendere diritti e doveri non solo dalle clausole spontaneamente sottoscritte, ma anche da alcune norme giustamente imposte – queste sì – dal legislatore per chi manifesti espressamente la volontà di sottomettersi il rapporto di convivenza.

Un patto che è molto difficile possa essere già oggi stipulato nell'attuale stato della legislazione che fa salvo, come più volte la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto, il valore di gerarchica sovraordinazione costituzionale della famiglia legittima su quella di fatto. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione di legge e nell'incombenza di valori protetti dalla Costituzione, soltanto attraverso il delicato e sempre problematico «giudizio

di meritevolezza costituzionale » (ben noto ai giuristi raffinati) si potrebbe forse rendere possibile alle parti e al notaio di pervenire alla sottoscrizione di un atto – non radicalmente nullo – avente ad oggetto il riconoscimento di diritti e doveri reciproci ai conviventi. In ogni caso con serissimi dubbi e più che comprensibili preoccupazioni per la stabilità e per la sicurezza del rapporto che scaturisce dal negozio e con la certezza, ad esempio, dell’invalidità di una clausola che contravvenisse al divieto dei patti successori di cui all’articolo 458 del codice civile.

Non manca oggi, in verità, qualche voce secondo cui, pur in assenza di una disciplina compiuta delle convivenze, sarebbe possibile un accordo patrimoniale tra i conviventi avente ad oggetto, ad esempio, la disciplina degli acquisti futuri, in guisa da determinare una contitolarità del tutto assimilabile alla comunione legale od ordinaria, ovvero la collocazione dei beni in una situazione di «separazione» simile al fondo patrimoniale. Ma secondo la *communis opinio* (manca giurisprudenza sul punto) il nostro ordinamento non consente in alcun modo la stipula di tali atti, in quanto il vincolo di inalienabilità e di inespropriabilità dei beni che ne formano oggetto e quella sorta di parziale effetto di « separazione » degli stessi, di cui alla disciplina degli articoli 167 e seguenti del codice civile, non possono che derivare da un’espressa previsione legislativa, confliggendovi la relatività del contratto, che ha forza di legge solo tra le parti (articolo 1372 del codice civile).

Accordi siffatti, oltre ai generali dubbi che determinano in ordine al concetto di « messa in comunione », sono certamente inidonei, in assenza di una norma espressa, sia a creare un « regime patrimoniale » valido per tutti gli atti a farsi, sia a consentire la trascrizione del contratto (ai fini dell’opponibilità ai terzi), che è prevista solo per ipotesi tassative.

Di qui la forza innovativa sul piano tecnico della presente proposta di legge, che rafforza lo spirito, che la permea tutta, di venire incontro ad esigenze ormai diffuse (e obbiettivamente sentite) nella società, salvaguardando però rigorosamente quei valori etici e costituzionali che oggi – in assenza di un’espressa previsione legislativa – sarebbe estremamente problematico tentare di tutelare nella contrattazione privata, attraverso quel «giudizio di me-

ritevolezza costituzionale» il cui esito resta legato troppo soggettivamente alla sensibilità, alla cultura e alla professionalità di ciascuno.

E mai come nell'epoca presente, caratterizzata da una forte tendenza della magistratura e, in misura minore, degli altri operatori del diritto a privilegiare un'interpretazione «evolutiva» del diritto, l'Italia ha bisogno di certezze che solo possono derivare da regole chiare, facilmente interpretabili e applicabili.

In un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e le culture e al passo con i tempi, si deve riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell'organizzare la propria esistenza, tra:

a) il matrimonio (civile e/o religioso) con la sua disciplina pubblicistica inderogabile;

b) un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non derogabili;

c) la semplice convivenza «di fatto», dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto. Diversamente, far derivare *ex lege* effetti giuridici da un semplice comportamento concreto (la convivenza), oltre che mettere a rischio, come precedentemente sottolineato, diritti e interessi di terzi, significherebbe violare, per eccesso di tutela, il diritto dell'individuo di organizzare la propria vita in maniera del tutto libera, svincolata – nella misura in cui non debordi dalla sfera di rapporti *inter partes* e non urti contro l'ordine pubblico e il buon costume – da regole imposte dall'alto.

L'eccesso di tutela confligge sempre con il principio di libertà !

La presente proposta di legge, coerente con questa impostazione, utilizza sia lo strumento della «novella», al codice civile di cui integra non il libro I (Delle persone e della famiglia) ma il libro quarto introducendo gli articoli da 1986-*bis* a 1986-*octies*, sia quello della modifica di leggi speciali che regolano materie nelle quali si sostanziano diritti e doveri connessi alla convivenza.

Per quanto concerne la forma del patto di convivenza, la presente proposta di legge prevede a pena di nullità la forma dell'atto pubblico notarile

che, con la sua solennità, conferisce particolare importanza e affidabilità alle manifestazioni di volontà che contiene, garantendo non soltanto la provenienza delle dichiarazioni e l'identità di chi le sottoscrive, ma anche che esse siano espresse in piena libertà e consapevolezza, di cui è garante il notaio, che deve per legge indagare personalmente la volontà dei contraenti e controllare la conformità dell'atto alla legge.

Inoltre, dovendo il patto essere trascritto rientrando tra gli atti di cui al numero 13) dell'articolo 1350 del codice civile, la serietà e l'affidabilità del Registro di pubblicità legale impongono la serietà e l'affidabilità degli atti che vi vengono trascritti.

I contraenti potranno rivolgersi, sia per la costituzione che per le successive modifiche, ad un qualsiasi notaio italiano senza alcun vincolo territoriale, che provvederà in tempo reale, attraverso la rete *intranet*, alla trascrizione del patto nel Registro nazionale. Tale Registro potrebbe essere attivato rapidamente, con tutte le prescrizioni e le garanzie previste per i registri della pubblicità legale, dal Consiglio nazionale del notariato che ha già un progetto di archivio informatico con una struttura da poter utilizzare nell'immediato, per l'ipotesi di introduzione in Italia del testamento biologico, e che è idonea anche, con minimi adattamenti, per l'archiviazione di altri tipi di atti. E ciò senza alcun aggravio di lavoro e di costi per l'amministrazione pubblica.

Il costo complessivo dell'atto costitutivo e delle eventuali successive modifiche può essere molto contenuto, prevedendo (articolo 4 della presente proposta di legge) sia la totale esenzione da imposte e tasse in sede di registrazione (analogamente a quanto già previsto per gli atti connessi a procedure di divorzio e di separazione personale dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987), sia l'onorario notarile nella misura fissa minima, sia l'utilizzazione dell'Archivio tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato per il Registro, tutto ciò in considerazione del carattere marcatamente sociale del servizio prestato.

E ciò al pari di quanto già avviene in altri Paesi, nei quali l'impegno del notaio nel settore delle convivenze extrafamiliari è stato già sperimentato con successo, a partire da due Paesi oggi ritenuti all'avanguardia nella disciplina legislativa delle unioni extra-familiari e cioè la Francia, con le leggi n.

99-944 del 15 novembre 1999 e 2004/439, e la Spagna con la legge n. 11 del 19 dicembre 2001, nonché il Belgio con il *Code judiciaire* (articoli 1287 e seguenti) in materia di divorzio. Altri esempi sono il decreto 4436/2005 sulla semplificazione delle procedure burocratiche in Colombia e il *Code civil del Que'bec* in materia di *dissolution de l'union civile*. Sintomatica, infine, è la recentissima legge francese che ha attribuito al notaio la competenza in materia di divorzi, alleggerendo così fortemente il carico di lavoro dei tribunali, nonché semplificando e velocizzando le procedure.

E veniamo in particolare ai singoli articoli della presente proposta di legge.

L'articolo 1 integra il libro quarto del codice civile aggiungendo al titolo III il capo XXVI- bis, suddiviso nei sette articoli dal 1986-*bis* al 1986-*octies*.

L'articolo 1986-*bis* definisce il «patto di convivenza», indicandone con precisione l'oggetto, costituito dalla disciplina dei rapporti patrimoniali nell'organizzazione della vita in comune dei contraenti, dei quali non è necessario indicare il sesso. Si è volontariamente evitato ogni riferimento al tipo di legame affettivo esistente tra i contraenti stessi ovvero l'indicazione del sesso, che nella filosofia e nell'impianto della presente proposta di legge si è evoluto mantenere fuori. E ciò in quanto il legame che unisce i contraenti – quale che esso sia – è, e resta, un «motivo» del contratto, che non assurge a «causa» dello stesso. Insistere invece sul riferimento affettivo ed espressamente alle coppie omosessuali ha solo il senso di una forzatura politica e psicologica che fa intravedere una propensione (neanche larvata) verso effetti che vanno ben oltre il rapporto di coppia, investendo platealmente quello con i figli, naturali e adottivi. Rapporti, questi ultimi, che scuotendo dalle fondamenta principi etici nei quali tuttora si riconosce la stragrande maggioranza degli italiani, incidono in tale misura sull'armonia e sulla stabilità dei rapporti all'interno della famiglia e della società da meritare riflessione e confronto in altra e più specifica sede. Diversamente non si fa che complicare e allontanare la soluzione dei problemi della convivenza di cui qui ci occupiamo e che la società civile sente e ci sollecita non da oggi.

Gli articoli 1986-ter e 1986-quater stabiliscono che il patto deve a pena di nullità, essere redatto in forma pubblica da un notaio, con l'obbligo per lo stesso di procedere alla trascrizione nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza, ai sensi del citato regolamento sull'anagrafe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. Il Registro nazionale funzionerà presso il Consiglio nazionale del notariato in base ad un regolamento di attuazione che sarà emanato dal Governo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

L'articolo 1986-quinquies disciplina le ipotesi di nullità, in perfetta armonia con il sistema di norme e di principi che regolano i contratti in generale;

L'articolo 1986-sexies riguarda gli effetti patrimoniali del patto, vale a dire quali obbligazioni i contraenti possono contrarre con il patto. Questo aspetto vale a delimitare l'ambito di liceità entro cui lo stesso notaio deve redigere l'atto e a renderlo, attraverso la pubblicità, opponibile nei confronti dei terzi. In questi termini, i contraenti possono convenire le modalità di contribuzione per la loro vita in comune, la comunione ordinaria per i beni acquistati a titolo oneroso dopo la stipula del patto, le obbligazioni derivanti dalla cessazione del patto per cause diverse dalla morte, la possibilità di attribuire pattiziamente al convivente in deroga al divieto di patti successori di cui all'articolo 458 del codice civile, ma nel rispetto dei diritti dei legittimari, una quota dell'eredità non superiore alla disponibile. È questa la prima importante e vera deroga all'antico e per alcuni versi obsoleto divieto di disporre per contratto della propria successione (cosiddetto « patto dispositivo»), che è l'unico mezzo per assicurare al superstite, in concreto e senza la possibilità di ripensamenti, un diritto sull'eredità del convivente. Un diritto che deve essere formalizzato al momento della sottoscrizione del patto e che solo aleatoriamente potrebbe essere contemplato in un testamento, che per sua natura resta revocabile fino al limite *vitae*. D'altro canto, può essere nell'interesse stesso di uno dei contraenti e per l'equilibrio complessivo del patto poter garantire subito al *partner* una concreta attribuzione patrimoniale – non revocabile – senza rendere necessario, come oggi spesso capita di dover fare in

mancanza di altre soluzioni, un trasferimento attuale di un proprio cespite patrimoniale. Se si aggiunge che nel patto deve essere previsto che l'assegnazione pattizia della quota di eredità è condizionata al fatto che la morte del contraente intervenga dopo almeno nove anni di convivenza, si vede come la deroga al citato articolo 458 del codice civile è collegata indiscibilmente ad un legame serio e duraturo;

l'articolo 1986-*septies* riconosce ai conviventi i diritti in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria, e la possibilità di affidare al convivente, facendone esplicita menzione nel patto trascritto, le decisioni in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere relativa allo stato di salute, al trattamento del corpo, ai funerali e finanche alla donazione degli organi.

La scelta di prevedere delle prerogative nascenti dal rapporto di convivenza, oltre a rispondere ad una esigenza molto diffusa e sentita nel territorio, vuole eliminare le incertezze legislative che ancora esistono, nascenti da interpretazioni difformi che hanno dato spazio a non poche discriminazioni;

l'articolo 1986-*octies* disciplina le ipotesi di risoluzione del patto di convivenza e le connesse forme di pubblicità che le rendono opponibili ai terzi. Particolare riflessione merita il numero 5) del primo comma, che prevede come causa di risoluzione la mancata convivenza effettiva per tre anni e che ha la sua ragion d'essere nella necessità di evitare unioni solo formali, da cui discenderebbero ingiustamente diritti e doveri per contraenti che, in realtà, non hanno voluto convivere e che hanno formalizzato un rapporto inesistente o, comunque, effimero, al solo scopo di creare i presupposti per godere di alcuni vantaggi o diritti. Di particolare importanza la previsione del *subsequens* matrimonio come causa espressa di risoluzione del patto di convivenza, diretta a marcare la netta differenza e l'assoluta impossibilità di coesistenza tra patto e matrimonio (che ha un regime patrimoniale).

L'articolo 2 introduce l'articolo 230-*ter* al libro primo, titolo VI, del codice civile, prevedendo il diritto di partecipare agli utili dell'impresa del convivente qualora vi presti stabilmente la propria opera e sempre che abbia sottoscritto il patto da almeno cinque anni, essendo allo stesso assolutamente inapplicabile l'articolo 230-*bis*, che prevede solo i familiari ed è

focalizzato, nella lettera e nello spirito, sulla famiglia. In più la norma è derogabile per patto.

L'articolo 3 prevede l'estensione al convivente superstite della successione nel contratto di locazione dell'alloggio stipulato dal convivente deceduto, già prevista per altri soggetti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e peraltro già riconosciuta dalla giurisprudenza al superstite.

L'articolo 4 prevede l'imposta fissa di registro per l'atto, le modificazioni e la risoluzione del patto di convivenza, anche se comporta la divisione dei beni comuni, con la fissazione al minimo degli onorari notarili e con un'aliquota dell'imposta sulle successioni e donazioni ridotta rispetto a quella prevista per gli estranei. Si tratta di un trattamento fiscale, quindi, diverso rispetto agli atti connessi ai casi di scioglimento del matrimonio e agli altri casi di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

L'articolo 5 è una norma «di chiusura», che rinvia a tutte le norme del codice civile e alle leggi speciali vigenti in materia contrattuale, in quanto compatibili, nonché ai principi di diritto internazionale privato.

L'articolo 6 si riferisce alla copertura finanziaria e sarà riempito con riferimento alle disponibilità di bilancio alla data di approvazione della legge.

La presente proposta di legge, rigorosa sotto il profilo giuridico, vuole essere una risposta tecnica, forte ed equilibrata alla tendenza verso un accentuato pluralismo etico che caratterizza la nostra epoca, proponendosi come punto di possibile incontro e contemperamento tra le diverse istanze che vengono dalla società civile e che, non urtando la sensibilità di alcuno, può essere condiviso indipendentemente dal senso politico, etico e religioso.

Una risposta che il Parlamento deve dare sollecitamente per non lasciare ancora insolute questioni che ormai da troppo tempo agitano le coscienze degli italiani, scuotendo le stesse basi culturali ed etiche della nostra società. Basi che abbisognano in questo momento di essere consolidate e rilanciate con spirito laico e con una visione lungimirante e rispettosa dei loro valori fondanti, mediante scelte razionali e meditate, che si proietteranno inevitabilmente con onda lunga sulle future generazioni.

ARTICOLATO

Articolo 1

Patto di convivenza

1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo il capo XXVI è aggiunto, in fine, il seguente:

“Capo XXVI- bis Del Patto di Convivenza

1986-*bis* - Nozione

Il patto di convivenza è il contratto con il quale due persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione.

1986-*ter* - Forma e pubblicità

Il patto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto pubblico a pena di nullità.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trascrivere l'atto nel Registro nazionale dei patti di convivenza di cui

all'articolo 1986-*quater* e a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni.

Qualora il notaio che riceve l'atto contenente le modifiche o la dichiarazione di cessazione della convivenza sia diverso da quello che ha rogato il contratto, deve anche nello stesso termine notificarlo, nelle forme idonee ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, al primo notaio. Questi lo annota a margine dell'originale da lui custodito, a norma dell'articolo 59 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

1986-*quater* - Registro nazionale dei patti di convivenza.

E' istituito il Registro nazionale dei patti di convivenza al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del titolo I del libro sesto.

Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere dal Registro na-

zionale, con il pagamento dei soli diritti di segreteria, il rilascio di un'attestazione relativa alla sussistenza di un patto di convivenza

1986-*quinquies*- Nullità-

– Il patto di convivenza è nullo:

1) se uno dei contraenti è vincolato da precedente matrimonio per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia stata omologata separazione consensuale;

2) se una delle parti sia vincolata da un altro patto di convivenza trascritto;

3) se tra i contraenti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona.

Al notaio che riceve o che autentica un patto di convivenza nullo esclusivamente per i motivi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

1986-*sexies*- Diritti Patrimoniali-

Le parti possono stabilire nel con-

tratto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria regolata dagli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre nove anni dalla stipula del patto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile

In assenza di legittimari, la quota attribuibile pattiziamente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

1986-*septies*- Diritti di assistenza

Il patto di convivenza può preve-

dere che ai contraenti siano assicurati i diritti e i doveri in materia di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario. Può prevedere altresì che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, siano adottate, nei limiti delle disposizioni vigenti, dal convivente. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al primo comma sono comunque adottate dal convivente.

1986–*octies*- Risoluzione del patto di convivenza-

Il patto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) mancanza di effettiva convi-

venza per oltre tre anni;

6) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto pubblico, ai sensi dell'articolo 1986-ter.

Nel caso di recesso unilaterale da un patto trascritto, il notaio che riceve l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 1986-ter, commi secondo e terzo, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

Nel caso di cui al numero 3) del primo comma, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e, se l'atto è stato redatto in forma pubblica o autenticato ai sensi dell'articolo 1986-ter, secondo comma, anche al notaio che ha rogato il contratto, l'estratto dell'atto di matrimonio.

Nel caso di cui al numero 4) del primo comma, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte.

Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del patto e a

trascriverla nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.

Nel caso di cui al numero 5) del primo comma, chiunque vi abbia interesse può promuovere un giudizio di accertamento della mancanza di effettiva convivenza, anche ai fini della trascrizione della risoluzione nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.

Gli effetti della risoluzione si producono per le parti dalla data della stipula dell'atto pubblico contenente lo scioglimento consensuale, ovvero dalla data del

matrimonio o del decesso di uno dei contraenti e, in ogni caso, dalla data della legale conoscenza da parte dell'altro contraente dell'atto di recesso.

Nel caso di cui al numero 6) del primo comma, se il patto è stato trascritto, i contraenti devono notificare al notaio che ha redatto l'atto l'avvenuta risoluzione del contratto, ai fini degli adempimenti di cui al sesto comma.

Qualora il patto di convivenza sia stato trascritto e il notaio che ha rogato l'atto sia cessato dalle sue fun-

zioni nel distretto, le notifiche di cui al presente articolo devono essere effettuate all'archivio notarile distrettuale depositario dei relativi atti. Il conservatore dell'archivio provvede all'annotazione a margine dell'atto e alla trascrizione della modifica o dello scioglimento nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza».

2. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti,» sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 1986-sexies, primo comma, numero 4,».

3. Il Governo provvede ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, un regolamento recante le modalità di attuazione e di funzionamento del Registro nazionale informatico dei patti di convivenza istituito ai sensi dell'articolo 1986-quater del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a cura del Consiglio nazionale del notariato, nel rispetto dei principi generali in materia di pubblicità legale degli atti.

Articolo 2

Diritti nell'attività di impresa

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«art.. 230-ter. – (Diritti del convivente).

– Al convivente che da almeno cinque anni abbia stipulato un patto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel patto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Articolo 3

Successione nel contratto di locazione dell'alloggio

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi» sono sostituite dalle seguenti:

«i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi ed il convivente che abbia sottoscritto un contratto di convivenza da almeno cinque anni e vi abbia stabilmente convissuto».

Articolo 4

Agevolazioni

1. Gli atti contenenti il patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, le sue modifiche e la sua risoluzione, anche con divisione di beni comuni, sono soggetti all'imposta fissa di registro.

2. Per la stipula dell'atto costitutivo o modificativo del patto di convivenza spetta al notaio l'onorario in misura fissa minima, calcolato secondo le procedure previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 41.

3. I beni ereditari devoluti, per patto o per testamento, al convivente superstite sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del loro valore complessivo netto eccedente i 500.000 euro.

Articolo 5

Norme applicabili

1. Al patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano i principi generali, le norme contenute nel libro quarto, titolo II, del citato codice civile e le disposizioni delle leggi speciali in materia contrattuale, in quanto compatibili.

2. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e` inserito il seguente:

«art. 30-*bis*. – (Patti di convivenza). –

1. Ai patti di convivenza disciplinati dal libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai patti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali e comunitarie che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Articolo 6

Copertura Finanziaria

1. All'onere di.....di euro annui a decorrere dall'anno derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante....

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La riforma dei patti successori



RELAZIONE

1. Il quadro generale di riferimento

L'eterogeneità del contenuto riassunto nella locuzione “patti successori” impedisce un approccio unitario ed impone di tenere distinte le iniziative tendenti alla riforma del regime dei patti successori istitutivi rispetto a quelle dei patti successori dispositivo o rinunziativi.

Difatti, con la locuzione “patti successori” il legislatore non ha inteso fare riferimento ad una categoria normativa o concettuale unitaria: essa comprende sia “ogni convenzione con la quale taluno dispone della propria successione” (cosiddetto patto istitutivo) sia “l'atto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta” (cosiddetto patto dispositivo) o “rinunzia ai medesimi” (cosiddetto atto rinunziativo).

Il patto successorio istitutivo è dunque un atto strutturalmente inter vivos (trattandosi di un contratto) ma funzionalmente mortis causa perché il disponente dispone contrattualmente della propria successione; il patto successorio dispositivo e quello rinunziativo hanno una funzione diversa e sia strutturalmente che funzionalmente sono atti inter vivos perché hanno per oggetto un'eredità altrui, ovvero i diritti futuri che dovrebbero pervenire al disponente mortis causa.

Tali patti, a differenza dei patti istitutivi, non costituiscono negozi mortis causa, in quanto non danno luogo, essi, direttamente, ad una successione mortis causa, e possono definirsi successori solo in quanto hanno per oggetto diritti futuri relativi a successione per causa di morte.

La presente proposta, alla luce di tali considerazioni, è specificamente riferita ai patti successori rinunziativi.

Da una rapida analisi delle sentenze e delle trattazioni teoriche che si sono succedute negli ultimi anni in materia di patti successori, si desume che la materia regolata dall'art. 458 c.c. costituisce oggetto di attenzione sempre crescente da parte della giurisprudenza e della dottrina le quali, pur nella va-

rietà delle opinioni formatesi sul tema, evidenziano come sempre più avvertita sia l'esigenza di superare o almeno ridimensionare la portata del divieto del patto successori, e ciò parallelamente a quel fenomeno sociale cui si assiste sempre più diffusamente ossia il declino del sistema della successione mortis causa come fonte di sistemazione e di attribuzioni patrimoniali.

Un'esortazione in tal senso viene anche dall'Unione Europea; nella raccomandazione del 7 dicembre 1994 (in G.U.C.E., C 400 del 31 dicembre 1994) la Commissione ha tra l'altro affermato che "gli Stati membri dovrebbero rimuovere gli ostacoli che possono derivare da talune disposizioni del diritto di famiglia o del diritto di successione: ad esempio la cessione tra coniugi dovrebbe essere consentita, il divieto dei patti successori dovrebbe esser attenuato e la riserva in natura esistente in taluni paesi potrebbe essere trasformata in riserva in valore."

Il diritto tedesco (parr. 2274-2302) ammette e disciplina il contratto successorio definito "Erbvertrag", al pari dei diritti appartenenti al medesimo ceppo quali quello svizzero e quello austriaco; il codice civile svizzero (artt. 468, 481, 494, 495 e 512 ss c.c.) riconosce e regola il patto istitutivo e quello rinunciativo; il codice civile austriaco (parr. 602 e 1249 ABGB) ammette la stipulazione di patti successori solo tra coniugi, assimilandoli ai patti nuziali. Nel codice civile francese l'art. 1082 prevede eccezioni al divieto dei patti successori in relazione ai rapporti familiari, eccezioni recentemente ampliate dalla Loi n. 2006-728 del 23 giugno 2006 "portant reforme des successions et des liberalites", che introduce il patto rinunciativo quale rinuncia anticipata a promuovere l'azione di riduzione delle disposizioni per causa di morte.

Si propone, pertanto, di ammettere anche nel nostro ordinamento, al pari di quanto avviene negli altri stati europei, la possibilità che un soggetto possa rinunciare anticipatamente ai diritti che possono a lui spettare su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne faranno parte), e come logica conseguenza la possibilità per i legittimari di rinunciare ai loro diritti anche durante la vita del donante, in considerazione del fatto che una particolare applicazione del divieto sancito dall'art. 458 c.c. è contemplata dall'art. 557 c.c..

Un ridimensionamento del divieto del patto successorio rinunciativo non può, dunque, prescindere anche da una modifica del secondo comma dell'art. 557 c.c. che attualmente prevede il divieto di rinuncia al diritto di chiedere, finchè vive il donante o il disponente, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della legittima.

2. Scopo della riforma e “ratio” del divieto dei patti successori

Il ridimensionamento del divieto dei patti successori rinunciativi nei termini in seguito illustrati comporterebbe notevoli vantaggi in quanto, da un lato, sarebbe garantita una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici alla luce di una valutazione di esigenze per così dire “extra-familiari” e, dall'altro, sarebbero consentite più razionali e congrue sistemazioni della ricchezza nell'ambito della famiglia alla luce di una valutazione di ordine “endofamiliare”.

Inoltre, nell'odierna realtà economico-sociale si attenua sempre più l'esigenza di preservare le persone dal rischio di compiere atti poco ponderati, principio quest'ultimo che tradizionalmente viene posto a fondamento del divieto dei patti successori rinunciativi.

Difatti la ratio del divieto del patto successorio rinunciativo viene ravvisata dalla prevalente dottrina e giurisprudenza nell'esigenza di tutelare i futuri ed eventuali successibili contro il rischio della prodigalità, ovvero contro il rischio del compimento di atti con i quali troppo avventatamente ci si privi del patrimonio successorio, ratio che è sottesa all'analogo divieto di donazione di beni futuri sancito dall'art. 771 c.c., che commina la nullità delle donazioni aventi ad oggetto sia beni non ancora esistenti in rerum natura che beni attualmente non esistenti nel patrimonio del donante (donazione di beni altrui). La lettura sistematica dell'art. 458 c.c. e dell'art. 771 c.c. da un lato, e di norme quali l'art. 1472 c.c. e l'art. 1478 c.c., dall'altro, che prevedono la legittimità di contratti onerosi aventi ad oggetto beni futuri o altrui, fa com-

prendere come il legislatore, mentre reputa accettabile, per i contratti onerosi che realizzano la circolazione dei beni, il rischio di prodigalità che si riscontra allorquando un soggetto, compiendo atti dispositivi di beni non attualmente presenti nel suo patrimonio, non è in grado di valutare gli stessi nella loro esatta portata, non tollera tale rischio relativamente agli atti di liberalità e meramente abdicativi.

La soluzione di riforma del divieto del patto successorio rinunciativo in questa sede proposta, pur ponendosi l'obiettivo innanzi illustrato, tenta di non snaturare del tutto la ratio posta storicamente a fondamento del divieto e, conseguentemente, conduce ad una revisione e rivisitazione del divieto anziché ad una totale abrogazione dello stesso, attraverso una regolamentazione positiva del patto.

3. Disciplina del patto successorio rinunciativo: oggetto, soggetti, natura giuridica, forma, scioglimento, eventuali beneficiari

Nell'intervento proposto sono state affrontate in primo luogo due questioni di primaria importanza: l'una relativa alla individuazione dell'oggetto che può avere tale patto e l'altra concernente la individuazione delle categorie di soggetti che possono compiere la rinuncia. In merito sono stati tratti spunti dalla disciplina positiva prevista in materia dal diritto tedesco, da quello svizzero e da quello francese.

In astratto, con riferimento, all'oggetto sono possibili due soluzioni: perseguire l'obiettivo di rendere possibile qualsiasi rinuncia anche generalizzata nei confronti di tutti i diritti che potranno spettare da una futura successione di un determinato soggetto, atto abdicativo che renderebbe ammissibile la rinuncia all'intera posizione successoria, e cioè alla qualità di chiamato all'eredità (rinuncia che potremmo definire "omnibus"), o porsi l'obiettivo più limitato di ammettere la possibilità di rinunciare esclusivamente a singoli diritti (o singoli beni) specificatamente determinati che potranno derivare da una successione non ancora aperta.

Nella stesura della norma si è preferito seguire quest'ultima soluzione, ritenendo possibile esclusivamente il patto successorio rinunciativo avente ad oggetto un diritto specificamente determinato nell'oggetto e nella consistenza e considerando, di contro, soluzione di dubbia legittimità quella tesa a disporre, attraverso la rinuncia, di un compendio patrimoniale di incerta consistenza il cui oggettivo contenuto può essere definito solo dopo l'apertura della successione.

Si è operato, invece, nel senso di escludere che la rinuncia possa avere ad oggetto la chiamata all'eredità. Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza formatesi in materia sino a quando non si è aperta la successione non è configurabile una corrispondente situazione soggettiva in capo ad un determinato soggetto destinato a rivestire la qualifica di erede alla morte del *de cuius*. Secondo tale indirizzo, prima dell'apertura della successione, momento a cui conseguono per il chiamato all'eredità i noti fenomeni della delazione e della vocazione (art. 457 c.c.), il soggetto, futuro erede legittimo o testamentario o necessario, è semplicemente un "designato" per volontà della legge o del testatore, ma la sua posizione è priva di giuridica rilevanza. La designazione costituisce un momento antecedente e autonomo rispetto alla vocazione ed alla delazione onde il designato non è portatore di alcun diritto soggettivo o aspettativa. Pertanto *"la designazione costituisce una posizione giuridica astratta che si trasforma a mezzo della delazione in un elemento concreto e attuale del patrimonio del destinatario della vocazione"* onde tale posizione così trasformata acquista consistenza patrimoniale.

Prima dell'apertura della successione non è dato, dunque, riconoscere una qualche rilevanza giuridica, anche se in itinere o almeno virtuale, alla designazione, che è caratterizzata da una totale incertezza che esclude un minimo di oggettività e determinabilità: difatti, per gli eredi legittimi alla morte la attribuzione può avere luogo a favore di soggetti diversi e in quote diverse (a secondo che siano superstiti o meno, ovvero accettino o meno i vari successibili), inoltre possono mutare la quantità e qualità dei beni sino a mancare del tutto; per l'erede testamentario, il testamento può subire revoca totale o parziale anche sino all'ultimo momento o svuotamento della sua portata pra-

tica per liquidazione del patrimonio (sperpero, fallimento, esecuzione dei creditori); per il legittimario, possono mutare le quote (a seconda che siano superstiti o accettino altri legittimari concorrenti o, per rappresentazione o trasmissione, i loro eredi concorrenti) ovvero può mutare ogni elemento patrimoniale da attribuirgli.

E per queste ragioni si è ritenuto di optare per una soluzione che considera ammissibile esclusivamente il patto rinunciativo avente ad oggetto diritti o beni di una futura successione specificamente determinati.

Tale soluzione, evitando il rischio di effettuare una rinuncia in maniera poco ponderata senza poter conoscere e senza poter minimamente valutare l'entità economica e la reale portata di ciò di cui ci si priva, riconosce, dunque, pur sempre, anche se in maniera più limitata, un valore residuo ed un peso al divieto dei patti successori rinunciativi.

In relazione ai soggetti che possono compiere un patto rinunciativo nella stesura del testo si è seguita la scelta operata dal legislatore svizzero che, prevedendo all'art. 495, cpv 1, c.c. sv che *“Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria”*, ammette quale rinunciante esclusivamente l'erede, al limite erede necessario. Analoga scelta è stata compiuta dal legislatore francese che, con la citata Loi n. 2006-728 del 23 giugno 2006 *“portant réforme des successions et des libéralités”* introducendo nel codice civile francese il patto rinunciativo quale rinuncia anticipata a promuovere l'azione di riduzione, concede tale facoltà di rinuncia solo a un presunto erede necessario di colui della cui successione si tratta.

Il “disponente” nel patto rinunciativo può essere, pertanto, non “chiunque” ma esclusivamente colui che vanta future prerogative ereditarie nei confronti di un determinato soggetto, in quanto destinato ad essere suo erede legittimo e/o necessario, eventualmente a fronte di una controprestazione immediata da parte del soggetto della cui successione futura si tratta.

In altri termini, chi rinuncia non può che essere un erede, addirittura erede necessario, non potendosi concepire la rinuncia ad un diritto altrimenti del tutto incerto. Solo in tal modo, poi, si giustifica il fatto che il soggetto della cui successione si tratta compia una controprestazione per tale rinuncia,

quando invece potrebbe disporre autonomamente per testamento di tutti i suoi beni senza obbligo alcuno verso il rinunciante.

Per concludere un contratto successorio il disponente deve essere maggiorenne (cfr. art. 468 c.c. svizzero).

Nel testo della norma è stato previsto che il patto rinunciativo può essere stipulato con atto unilaterale (al pari del diritto francese) ovvero con contratto bilaterale (così come regolato nel codice svizzero), prevedendo la partecipazione del soggetto della cui successione si tratta ed eventualmente una controprestazione da parte di tale ultimo soggetto; pertanto il patto può essere a titolo oneroso o gratuito.

Per l'atto unilaterale si è previsto che lo stesso produce effetto nel momento in cui perviene a conoscenza della persona della cui successione futura si tratta, in osservanza dell'art. 1334 c.c.

Si osserva che le nuove disposizioni francesi sulle successioni e le liberalità (Loi n.2006 -728 del 23 giugno 2006) che introducono nel codice civile francese il patto rinunciativo quale rinuncia anticipata a promuovere l'azione di riduzione, non prevedono che all'atto partecipi la persona nei confronti della quale il rinunciante ha vocazione ereditaria. L'atto è unilaterale, ma la rinuncia non obbliga il rinunciante che dal momento in cui è stata accettata da colui del quale egli ha vocazione ereditaria; quest'ultimo non è obbligato a partecipare all'atto ma lo accetta successivamente.

Si rammenta che nel nostro ordinamento mentre la rubrica dell'articolo 458 c.c. è intitolata ai patti successori, nel testo dell'articolo compaiono la parola "convenzione", nella prima parte, e la parola "atto", nella seconda. Tale ultimo termine non è stato impiegato casualmente, ma proprio con lo scopo di comprendere anche la rinuncia come negozio unilaterale come affermato da autorevole dottrina. La soluzione operativa proposta è pertanto coerente con tale impostazione.

Quanto alla forma che deve rivestire il patto rinunciativo, si è considerata necessaria la forma dell'atto pubblico con l'assistenza obbligatoria dei testimoni, in considerazione dell'opportunità che per tale rinuncia sia garantita la massima certezza della volontà negoziale e la massima informazione del

rinunciante e la valutazione della sua decisione.

Tale scelta è supportata da analogo orientamento seguito per il contratto successorio tedesco che richiede tale forma al par. 2276 che testualmente recita: “Un contratto successorio può essere concluso solo mediante stesura di un notaio alla contemporanea presenza di entrambe le parti”, nonché per il contratto rinunciativo regolato dal diritto svizzero che prevede la stessa forma del testamento pubblico all’ art. 512 cpv 1 cc sv che dispone:” Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico”.

Ai fini della pubblicità del contratto e dell’atto unilaterale rinunciativo è stata prevista la trascrizione presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.

Si rammenta che il Registro Generale dei Testamenti è tenuto dall’amministrazione autonoma degli archivi notarili e che in attuazione della nuova previsione si provvederà poi con i necessari atti regolamentari a disciplinare tale nuova fattispecie pubblicitaria.

Per lo scioglimento del patto rinunciativo sono stati previsti quattro casi:

- per dichiarazione concorde dei contraenti;
- per dichiarazione di recesso per inadempienza, effettuata da parte del contraente che abbia diritto di ricevere prestazioni tra vivi e non le riceva né ottenga garanzie per le stesse;
- per dichiarazione di recesso del soggetto della cui successione si tratta quando il rinunciante si sia reso colpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità;
- per revoca dell’atto unilaterale da parte del rinunciante.

Si è operata tale scelta sulla scorta del diritto svizzero e del diritto tedesco che prevedono analoghe forme di scioglimento: dichiarazione concorde (art. 513 c.c. sv. e par. 2290 codice tedesco); dichiarazione di recesso del disponente (art. 514 c.c. sv); dichiarazione di recesso della persona della cui successione si tratta (art. 513 cpvv. 2 e 3 c.c. sv , par. 2294 codice tedesco e par. 2295 codice tedesco). Per assicurare certezza nei rapporti con i terzi si è

ritenuto opportuno prevedere un brevissimo termine di un anno per sciogliere per mutuo consenso il contratto, per esercitare il diritto di recesso, per revocare l'atto unilaterale ovvero per impugnare gli stessi.

L'impugnazione del contratto o dell'atto rinunciativo può avvenire solo per violenza o per dolo come già previsto in tema di rinuncia all'eredità.

Al pari del contratto successorio tedesco (par. 2349) e di quello svizzero (art. 495 cpv. 3 c.c. sv.) ed in applicazione dell'istituto della rappresentazione, si è prevista l'estensione dell'efficacia dell'atto rinunciativo a favore dei discendenti del rinunciante, se quest'ultimo è un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, o un fratello o una sorella della persona della cui successione si tratta. La rinuncia, pertanto, vale nei confronti dei discendenti del rinunciante ma non nei confronti di qualsiasi erede necessario (in particolare il coniuge).

Inoltre, è stato previsto che nel caso di rinuncia sia a titolo oneroso che a titolo gratuito la quota spettante all'erede legittimo e/o necessario rinunziante sarà calcolata al momento dell'apertura della successione imputando il valore del bene o del diritto oggetto del contratto o dell'atto di rinuncia.

4. Modifica dell'art. 557 c.c. e dell'art. 559 c.c.

L'intervento di riforma del divieto del patto successorio rinunciativo è stato completato con una modifica del secondo comma dell'art. 557 c.c. che attualmente prevede il divieto di rinuncia al diritto di chiedere, finchè vive il donante o il disponente, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della legittima. La questione investe la rinunziabilità dei diritti dei legittimari prima dell'apertura della successione e la tutela dei loro diritti.

Per le stesse ragioni per le quali si è ritenuto di ridimensionare la portata del divieto del patto rinunciativo senza abrogarlo del tutto, è stata formulata la modifica del secondo comma dell'art. 557 c.c. nel senso di ammettere la rinuncia, preventiva all'apertura della successione, al diritto di

chiedere la riduzione di una o più donazioni già concluse o future specificatamente individuate. Al contrario, la rinuncia avente per oggetto la generalità della donazioni che sono state fatte o che saranno fatte in futuro da un determinato soggetto deve continuare ad essere considerata nulla.

La donazione alla quale si riferisce la rinuncia, sia che sia stata già conclusa sia che sia futura, deve essere specificatamente individuata nell'oggetto e nel donatario. La rinuncia relativa ad una donazione futura può precedere la liberalità ma senza lasciar spazio all'indeterminatezza dell'oggetto.

La rinuncia deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità.

Nel caso di donazione già stipulata, il legittimario può esprimere il proprio consenso anche contestualmente alla donazione, oltre che rinunciare successivamente alla stessa.

In ultimo, per evitare che la rinuncia all'azione di riduzione alteri indebitamente l'ordine di riduzione delle donazioni fissato dall'art. 559 c.c. e finisca con il danneggiare il donatario precedente che, in assenza di rinuncia, avrebbe in tutto o in parte evitato la riduzione della donazione allo stesso fatta, si è proposto, analogamente al principio posto a fondamento della disposizione di cui all'art. 552 ultima parte, c.c., di prevedere nell'art. 559 c.c. il principio secondo il quale il legittimario che abbia rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette.

ARTICOLATO

Articolo 1

1. Alla fine dell'art. 458 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: "salvo quanto disposto dall'art. 458 bis c.c."

Articolo 2

1. Dopo l'art. 458 del codice civile è aggiunto l'art. 458 bis:

"Art. 458 bis c.c. Patti successori rinunziativi.

Colui che vanta nei confronti di un determinato soggetto una futura prerogativa di erede legittimo o necessario può rinunciare a titolo gratuito o oneroso a diritti specificamente determinati che potranno derivare dalla successione non ancora aperta mediante contratto con la persona della cui futura successione si tratta o atto unilaterale che diviene efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della persona della cui futura successione si tratta, ai sensi dell'art. 1334.

Gli atti di cui al primo comma sono ricevuti da notaio alla presenza di due testimoni.

Il contratto rinunciativo può essere sciolto dalle parti per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto; la rinuncia può essere revocata dal disponente nel medesimo termine.

Il rinunciante può recedere dal contratto rinunciativo nell'ipotesi in cui la persona della cui futura successione si tratta si è resa inadempiente alla prestazione assunta nel contratto o non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite; la persona della cui futura successione si tratta può recedere dal contratto qualora il rinunciante si sia reso colpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità ai sensi dell'art. 463.

Il recesso del rinunciante o del soggetto della cui futura successione si tratta possono essere esercitati nel termine di un anno dalla stipula del contratto.

Il contratto e l'atto unilaterale ri-

nunciativo possono essere impugnati solo in caso di dolo o di violenza. L'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Il contratto e l'atto unilaterale rinunciativo devono essere trascritti presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e devono essere inseriti nell'apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.

Se un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, o un fratello o una sorella della persona della cui futura successione si tratta rinuncia al diritto successorio l'efficacia della rinuncia si estende ai suoi discendenti.

Nel caso di rinuncia sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la quota spettante all'erede legittimo e/o necessario rinunziante è determinata imputando alla stessa il valore del bene o del diritto oggetto del contratto o dell'atto di rinuncia riferito alla data dell'apertura della successione.”

Articolo 3

1. All'art. 557 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I legittimari, finchè vive il donante, possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione di una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con dichiarazione espressa ricevuta da notaio resa anche contestualmente alla donazione.”

Articolo 4

1. All' art. 559 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Il legittimario che abbia rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette.”

TESTO COORDINATO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art 458 - Divieto dei patti successori</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.</p> <p>E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.</p>	<p>Art 458 - Divieto dei patti successori</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.</p> <p>E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi salvo quanto disposto dall'art. 458 bis c.c.</p>
	<p>Art. 458 bis c.c. - Patti successori rinunziativi</p> <p>Colui che vanta nei confronti di un determinato soggetto una futura prerogativa di erede legittimo o necessario può rinunziare a titolo gratuito o oneroso a diritti specificamente determinati che potranno derivare dalla successione non ancora aperta mediante contratto con la persona della cui futura successione si tratta o atto unilaterale che diviene efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della persona della cui futura successione si tratta, ai sensi dell'art. 1334.</p> <p>Gli atti di cui al primo comma sono ricevuti da notaio alla presenza di due testimoni.</p> <p>Il contratto rinunciativo può essere sciolto dalle parti per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto; la rinuncia può essere revocata dal disponente nel medesimo termine.</p>

Il rinunciante può recedere dal contratto rinunciativo nell'ipotesi in cui la persona della cui futura successione si tratta si è resa inadempiente alla prestazione assunta nel contratto o non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite; la persona della cui futura successione si tratta può recedere dal contratto qualora il rinunciante si sia reso colpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità ai sensi dell'art. 463.

Il recesso del rinunciante o del soggetto della cui futura successione si tratta possono essere esercitati nel termine di un anno dalla stipula del contratto.

Il contratto e l'atto unilaterale rinunciativo possono essere impugnati solo in caso di dolo o di violenza. L'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Il contratto e l'atto unilaterale rinunciativo devono essere trascritti presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e devono essere inseriti nell'apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.

Se un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, o un fratello o una sorella della persona della cui futura successione si tratta rinuncia al diritto successorio l'efficacia della rinuncia si estende ai suoi discendenti.

Nel caso di rinuncia sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la quota spettante all'erede legittimo e/o necessario rinunciante è determinata imputando alla stessa il valore del bene o del diritto oggetto del contratto o dell'atto di rinuncia riferito alla data dell'apertura della successione.

<p>Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.</p> <p>La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.</p> <p>Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.</p> <p>I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.</p>	<p>Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.</p> <p>La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione.</p> <p>I legittimari, finché vive il donante, possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione di una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con dichiarazione espressa ricevuta da notaio resa anche contestualmente alla donazione.</p> <p>I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.</p>
<p>Art. 559 – Modo di ridurre le donazioni</p> <p>Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.</p>	<p>Art. 559 – Modo di ridurre le donazioni</p> <p>Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.</p> <p>Il legittimario che abbia rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette.</p>

La riforma dei diritti
riservati ai legittimari



RELAZIONE

1. Esigenza di una riforma dell'istituto della successione necessaria con particolare riferimento al carattere reale dell'azione di riduzione

Le problematiche connesse alla sistemazione degli assetti patrimoniali nell'ambito della famiglia costituiscono da tempo il tema dominante di un vivace dibattito tra gli operatori giuridici, specialmente in considerazione del fatto che le vicende della circolazione della ricchezza nell'ambito della famiglia, con particolare riferimento a quelle attuate attraverso i tradizionali strumenti del testamento e della donazione, possono comportare conseguenze di notevole rilievo nella successiva circolazione sul mercato dei beni e diritti che hanno formato oggetto di tali vicende endofamiliari.

La particolare tutela che il nostro ordinamento accorda ai legittimari lesi o pretermessi i quali possono, innanzitutto, agire in riduzione, anche a distanza di molti anni, contro i beneficiari delle disposizioni lesive oggetto di distribuzione del patrimonio familiare, e fare, inoltre, affidamento, anche sulla cosiddetta "retroattività reale" dell'azione di riduzione, fa sì che vengano incisi non solo gli interessi "endofamiliari" delle singole parti dell'operazione, ma anche l'interesse più generale alla circolazione della ricchezza ed alla certezza dei traffici giuridici. Tali esigenze impongono che siano tutelati quei soggetti che si rendono successivamente acquirenti di quei beni e di quei diritti che hanno formato oggetto della originaria vicenda di sistemazione patrimoniale all'interno della famiglia.

Gli sforzi operati fino a questo momento dalla dottrina e dagli operatori pratici del settore, quali i notai, sono stati volti per lo più a elaborare nell'ambito dell'autonomia privata soluzioni in grado di assicurare maggiore certezza e stabilità al contratto di donazione, anche al fine di ridurre la potenziale attitudine dello stesso a costituire un ostacolo nel successivo trasferimento del bene o del diritto che ne sia stato oggetto (si pensi alla

fideiussione indemnitas del donante e/o dei legittimari, alla cosiddetta evizione allargata, allo scioglimento per mutuo consenso della donazione).

Tali soluzioni, sebbene condivisibili nei principi ispiratori e nelle motivazioni poste a fondamento, non sempre appaiono praticabili all'operatore pratico in quanto, direttamente o indirettamente, appaiono elusive di norme inderogabili del nostro ordinamento quali il divieto di preventiva rinuncia all'azione di riduzione (art. 557 c.c.), ovvero si rivelano configgenti con il più generale divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).

La soluzione di tali problematiche non può pertanto prescindere da una revisione più o meno incisiva della disciplina dell'istituto della successione necessaria con particolare riferimento al carattere reale dell'azione di riduzione.

2. Fondamento della successione necessaria: scenario italiano e breve disamina del sistema adottato negli altri ordinamenti

Qualsiasi tentativo di revisione di tale materia non può prescindere da una duplice riflessione: una relativa alla verifica della attualità dei principi e dei valori posti tradizionalmente a fondamento della successione necessaria (solidarietà familiare e necessità di valorizzare i legami familiari e di salvaguardare e proteggere i prossimi congiunti che hanno contribuito alla costituzione e alla conservazione del patrimonio nell'ambito della famiglia), e l'altra volta a considerare, attraverso una breve analisi comparatistica dei sistemi di civil law e di common law, la misura e le modalità del "privilegio" di cui godono attualmente i legittimari nei diversi modelli.

Un'esortazione nel senso di una riforma del diritto successorio viene anche dall'Unione Europea: nella raccomandazione del 7 dicembre 1994 (in G.U.C.E., C 400 del 31 dicembre 1994) la Commissione ha tra l'altro affermato che "gli Stati membri dovrebbero rimuovere gli ostacoli che possono derivare da talune disposizioni del diritto di famiglia o del diritto di successione: ad esempio la cessione tra coniugi dovrebbe essere consentita, il divieto

dei patti successori dovrebbe esser attenuato e la riserva in natura esistente in taluni paesi potrebbe essere trasformata in riserva in valore.”

Il fondamento della successione necessaria e del conseguente riconoscimento ai legittimari di un intangibile diritto sul patrimonio ereditario del loro parente o coniuge, è stato ravvisato da sempre nella solidarietà familiare, ovvero nella necessità oltre che di valorizzare in maniera significativa i legami familiari anche di tutelare eventualmente lo stato di bisogno degli aventi diritto.

Tuttavia tali esigenze appaiono oggi non più rispondenti alla realtà.

La famiglia attualmente, più che una comunità di produzione è una comunità di consumo, educazione e tempo libero. Poiché i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli fino ad età avanzata e gli stessi figli lasciano la casa dei genitori dopo la conclusione dei loro studi, i figli hanno già goduto dei benefici (in termini di mantenimento, alimenti ed educazione) derivanti dal patrimonio del *de cuius* che non hanno concorso a formare, incrementare e conservare, ed è raro che possano vantare una pretesa ad una partecipazione all’eredità in forza di una loro effettiva collaborazione alla conservazione e all’incremento del patrimonio familiare.

Inoltre, il sistema attuale, in presenza di grandi patrimoni pregiudica maggiormente l’autonomia del *de cuius*, e offre ai «fortunati» legittimari, i quali possono pretendere cospicue porzioni di patrimonio, occasione per renderli poco propensi al lavoro ed sacrificio, nonché poco incentivati ad assumersi obblighi di varia natura e, in particolare, di assistenza e di sostegno nei confronti dei membri della famiglia. A soddisfare tali interessi provvede, peraltro, l’istituto dell’impresa familiare.

Anche “l’aspettativa di vita” è aumentata: è difficile, pertanto, che il *de cuius* lasci alla sua morte figli minori.

Secondo il sistema vigente è riconosciuto un diritto di successione necessaria anche, per esempio, a quei congiunti che non si sono mai preoccupati del *de cuius*, o che hanno, al contrario, assunto e mantenuto nei suoi confronti un comportamento ostile, oltre a non aver mai contribuito a conservare e ad incrementare il patrimonio del *de cuius*.

I diritti successori dei membri della famiglia, secondo il sistema vigente, competono ai medesimi indipendentemente dal loro eventuale stato di bisogno, mentre nella realtà sono mutati i potenziali soggetti effettivamente bisognosi di assistenza; tali infatti non sarebbero più in linea di massima i figli, bensì il coniuge ed eventualmente i genitori del *de cuius*. A questi ultimi non spetta alcun diritto successorio se il *de cuius* lascia anche dei figli.

Per tutte queste ragioni il fondamento della successione necessaria, che è a base dell'attuale regolamentazione nazionale, appare oggi molto attenuato e forse anacronistico. Ed infatti da una analisi di diritto comparato emerge che la categoria dei legittimari è sostanzialmente identica nei Paesi in cui viene riconosciuta e disciplinata, ma differente risulta essere la misura e le modalità del privilegio di cui gli stessi legittimari godono nei diversi modelli considerati.

Nei sistemi giuridici di common law viene generalmente compiuta la scelta di comprimere il meno possibile la libertà del testatore nella sistemazione post mortem della sue sostanze. Il modello anglosassone, infatti, ignora la categoria dei «legittimari», privilegiando i principi individualistici racchiusi nella sovrana volontà del *de cuius*. In tale ordinamento non è previsto alcun tipo di diritto alla quota di legittima, in quanto viene riconosciuto massimo rispetto per la volontà attributiva del defunto; le disposizioni di quest'ultimo, tuttavia, possono peraltro essere corrette in funzione assistenziale a discrezione del giudice adito dai familiari qualora il testatore li abbia esclusi dal testamento o non sufficientemente considerati. Difatti il giudice può attribuire risorse ai “dependants” in considerazione dei bisogni degli stessi, con particolare attenzione ai figli non ancora autonomi, ed al coniuge, ma anche al convivente a carico.

Neppure negli Stati Uniti è diffuso un istituto della legittima come quella regolamentata dal nostro ordinamento; occorre guardare ai singoli stati e solo in Luisiana, a partire dal 1990, è stata introdotta una legittima a favore dei figli più giovani (minori di 23 anni) e di quelli portatori di handicap psichico o fisico. Negli altri stati nulla è previsto per i figli, mentre sono disciplinate previsioni a favore del coniuge, a volte proporzionate alla durata del matrimonio.

Diversamente accade nei Paesi cosiddetti di “diritto codificato”, dove la tradizione giuridica continentale, fondata sull’“heres necessarius romanistico”, impone una visione maggiormente solidaristica degli assetti patrimoniali interfamiliari, limitando l'assoluta libertà del testatore. Tuttavia, nell'ambito del sistema di diritto codificato, possono essere individuati essenzialmente due diversi modelli paradigmatici: il modello tedesco ed il modello francese.

Il modello tedesco (seguito in Germania, Austria, Finlandia e Ungheria) si caratterizza per la circostanza che il legittimario non è un erede e non partecipa, dunque, alla comunione ereditaria; egli è solo un creditore dell'eredità nella misura del valore pari alla metà di quanto avrebbe ricevuto se la successione si fosse aperta ab intestato, ed è titolare di un'azione personale contro il beneficiario della disposizione lesiva, diretta ad ottenere una somma corrispondente al valore della legittima.

Il modello francese (seguito in Francia, Belgio, Grecia), invece, si presenta come il più fortemente tuzioristico: il legittimario è erede poiché effettivo titolare di una quota di eredità e non può essere escluso dalla comunione ereditaria contro la sua volontà.

Si rammenta, tuttavia, che il legislatore francese con la Loi n. 2006-728 del 23 giugno 2006 “portant reforme des successions et des liberalites” ha introdotto nel codice civile francese il patto rinunciativo, quale rinuncia anticipata a promuovere l'azione di riduzione, concedendo tale facoltà di rinuncia solo a un presunto erede necessario di colui della cui successione si tratta.

Rispetto a questi modelli tradizionali brevemente illustrati, sta emergendo in Paesi privi di un'autoctona tradizione giuridica (quali Canada francofono, Messico, Cuba) un originale modello “misto” capace di coniugare il principio individualistico in favore della volontà del testatore, con una visione solidaristica dei rapporti all'interno della famiglia.

La caratteristica di questo modello emergente, cui sembra indirizzarsi anche il più recente diritto inglese, è rappresentata dal fatto che il diritto alla riserva dei più stretti tra i familiari - ai quali talora è equiparato persino il

convivente - è subordinato all'esistenza di uno stato di bisogno che, invero, trasforma la natura meramente successoria dell'acquisto, quale quella dei modelli tedesco e francese, in una vera e propria attribuzione alimentare post mortem.

Del resto anche in Lituania il diritto alla riserva è condizionato allo stato di bisogno del legittimario, mentre in Albania, Estonia, Russia e Moldavia il diritto alla riserva è subordinato allo stato di minore età ovvero all'inabilità al lavoro.

Da tutto quanto innanzi esposto si desume che nel nostro ordinamento, rispetto al testo originario del codice del 1942, il diritto delle successioni dei legittimari, sebbene nel tempo abbia conosciuto evoluzioni, le prime risalenti alla legge 19 maggio 1975 n. 151, e le altre riconducibili alla legge 14 maggio 2005 n. 80 (che ha ridimensionato la portata recuperatoria dell'azione di riduzione con conseguente modifica degli artt. 561 c.c. e 563 c.c.) ed alla legge 14 febbraio 2006 n. 55 (istitutiva del patto di famiglia), è rimasto fondamentalmente intatto fino ad oggi e anacronistico rispetto al rilevante mutamento in atto dei rapporti familiari, che rende meno giustificata la permanenza del sistema di successione necessaria.

3. Proposta di revisione dell'istituto della successione necessaria: contenuto della proposta e relativo quadro normativo

Si propone pertanto di modificare il sistema dell'istituto della successione necessaria, al pari di come viene regolato in alcuni ordinamenti europei quali quello tedesco e austriaco, fondati sul principio che il legittimario non è erede e non partecipa alla comunione ereditaria, ma è un creditore dell'eredità nella misura di un determinato valore.

Tuttavia, mentre in alcuni dei sistemi giuridici prima richiamati il valore spettante al legittimario coincide con quello che lo stesso avrebbe ricevuto qualora la successione si fosse aperta ab intestato, nella soluzione qui prospettata non è stata recepita tale coincidenza.

In tal modo si trasforma la qualificazione del legittimario (da erede necessario a mero creditore) e la natura giuridica del diritto allo stesso spettante (da diritto alla “legittima in natura” ad un diritto di credito, cd “legittima in valore”) nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione. Inoltre, nella soluzione proposta il legittimario vanta un diritto di credito il cui valore può essere determinato solo dopo la morte del de cuius, e che può essere soddisfatto, con qualsiasi bene, anche non ereditario.

Tale diritto, da azionare attraverso l’esperimento dell’azione di riduzione, sarà garantito con gli strumenti che normalmente l’ordinamento appresta per la tutela dei diritti di credito, secondo gli ordinari principi. Il donatario o il beneficiario della disposizione testamentaria che abbia subito l’azione di riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso ha la facoltà di restituire in natura il bene oggetto della disposizione testamentaria o della donazione, se lo stesso è ancora nella sua disponibilità giuridica, ovvero può pagare il valore del credito spettante al legittimario al momento dell’apertura della successione. In tal modo resta definitivamente abrogata l’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dai donatari e l’azione di riduzione, privata definitivamente del carattere di realtà e retroattività, è così caratterizzata da un contenuto meramente obbligatorio.

Nella soluzione proposta si ammette anche la facoltà del legittimario di rinunciare preventivamente al diritto di domandare l’azione di riduzione di alcune determinate donazioni, attraverso la modifica del secondo comma dell’art. 557 c.c., norma che attualmente prevede il divieto di rinuncia al diritto di chiedere, finchè vive il donante o il disponente, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della legittima. Prendendo spunto dalla citata Loi n. 2006-728 del 23 giugno 2006 della Francia “portant reforme des successions et des liberalites”, che ha introdotto nel codice civile francese il patto rinunciativo quale rinuncia anticipata a promuovere l’azione di riduzione, viene infatti ammessa la facoltà del legittimario di rinunciare prima dell’apertura della successione, al diritto di chiedere la riduzione di una o più donazioni già concluse o future specificatamente individuate. Tale modifica non può prescindere ovviamente da una riforma del patto successorio rinun-

ciativo tesa a ridimensionarne la portata del divieto piuttosto che ad abrogare del tutto lo stesso.

La rinuncia avente per oggetto la generalità delle donazioni che sono state fatte o che saranno fatte in futuro da un determinato soggetto continua ad essere sanzionata di nullità.

La donazione oggetto della rinuncia, sia che sia stata già conclusa sia che sia futura, deve essere specificatamente individuata nell'oggetto e nel donatario; in tal modo la rinuncia relativa ad una donazione futura può precedere la liberalità senza lasciar spazio all'indeterminatezza.

La rinuncia deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità. Nel caso di donazione già stipulata il legittimario può esprimere il proprio consenso anche contestualmente alla donazione, oltre che rinunciare successivamente alla stessa.

In ultimo, per evitare che la rinuncia all'azione di riduzione alteri indebitamente l'ordine di riduzione delle donazioni fissato dall'art. 559 cod. civ. e finisca con il danneggiare il donatario precedente che, in assenza di rinuncia, avrebbe in tutto o in parte evitato la riduzione della donazione a lui fatta si è ipotizzato, in analogia al principio posto a fondamento della disposizione di cui all'art. 552, ultima parte c.c., di prevedere all'interno dell'art. 559 c.c. il principio secondo il quale il legittimario che abbia rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette.

Nella disciplina proposta viene previsto, per evidenti finalità deflative del carico giudiziario, che le operazioni matematiche di ricognizione del patrimonio del de cuius, descritte nell'art. 556 c.c., oltre che in sede giudiziaria possano essere effettuate anche in sede stragiudiziale. In altri termini il notaio può verbalizzare le operazioni di ricostruzione del patrimonio con riferimento al relictum, ai debiti ed al donatum, in modo che il valore ricostruito, anche grazie all'ausilio di esperti, possa costituire la base di calcolo della quota disponibile e di quella riservata nell'ambito di un negozio di "reintegrazione della legittima", rimanendo, ovviamente, salvo ed impregiudicato

per il legittimario leso o pretermesso il diritto di tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, soprattutto qualora si pongano questioni incidentali di accertamento di negozi simulati.

Tale negozio, al quale dovrebbero partecipare necessariamente tutti i soggetti coinvolti, deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

In tal modo, senza ricorrere al giudice:

- sarà possibile effettuare gli adempimenti pubblicitari nei pubblici registri;
- sarà costituito un titolo esecutivo per le obbligazioni di reintegrazione nell'ipotesi in cui venga previsto un differimento nell'adempimento delle stesse;
- sarà costituito un valido titolo per l'iscrizione di una eventuale ipoteca a garanzia delle obbligazioni di restituzione nascenti dal negozio.

In ogni caso tale accordo (che potrebbe rientrare nella categoria dei negozi di accertamento o essere ricompreso tra i negozi transattivi) consentirebbe di definire le questioni ereditarie celermente e senza aggravii di spese e diminuirebbe il contenzioso.

4. La revisione dell'elenco dei legittimari e la modifica della entità dei diritti agli stessi spettanti.

La revisione dell'elenco dei legittimari e la modifica dell'entità dei loro diritti si rendono ormai necessarie in quanto negli ultimi decenni si è assistito ad un graduale mutamento della sensibilità sociale nonché dei principi etici, che ha inciso anche sui rapporti familiari basati sul matrimonio.

Attualmente appare quindi sbilanciata, a causa della novella apportata al sistema dal diritto di famiglia, l'entità dei diritti riservati al coniuge superstite, specie allorché si consideri che in virtù del regime di comunione legale dei beni il coniuge superstite può avere già conseguito durante la vita del coniuge deceduto notevoli vantaggi patrimoniali, senza dimenticare, tra l'altro, che è molto più frequente di un tempo la ricostituzione di nuovi nuclei coniugali con la conseguenza di un maggior numero di discendenti da più letti.

Di fronte a questi mutamenti anche il legislatore non può non adeguarsi progressivamente alla nuova realtà sociale e morale. Più precisamente si propone quindi di:

1) riconoscere al coniuge separato legalmente soltanto il diritto ad un assegno qualora versi in stato di bisogno. La situazione del coniuge legalmente separato viene parificata a quella del coniuge divorziato, escludendolo quindi da qualsiasi diritto sulla successione, e prevedendo a favore del coniuge legalmente separato al pari di quello divorziato, un assegno esclusivamente nel caso in cui al momento dell'apertura della successione versi in stato di bisogno e goda degli alimenti a carico del coniuge deceduto (attualmente, invece, in base all'art. 548 c.c. il coniuge separato a seguito di una separazione giudiziale a lui addebitata ha diritto ad un assegno vitalizio che prescinde dallo stato di bisogno, mentre il coniuge separato a seguito di separazione consensuale è considerato legittimario).

In tal modo all'assegno viene attribuita una funzione essenzialmente ed esclusivamente alimentare, venendo meno la funzione solidaristica della successione necessaria ritenuta anacronistica e priva di fondamento per il coniuge separato, e viene riequilibrato il rapporto tra autonomia testamentaria e principio di solidarietà, consentendo al testatore di disporre in favore di coloro ai quali è realmente legato da vincoli affettivi;

2) eliminare la ormai anacronistica distinzione tra figli legittimi e figli naturali, con conseguente abrogazione dell'istituto della commutazione, consistente nella facoltà da parte del figlio legittimo di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione del figlio naturale, estromettendolo conseguentemente dalla comunione ereditaria. Tale innovazione risulta coerente con l'art. 30 della Costituzione, oltre che con i principi che hanno ispirato i Disegni di legge n.1211/2008 e n. 1412/2009 che nell'autunno 2010 sono stati unificati.

Non sono state recepite nel testo normativo novellato altre modifiche che pure potrebbero rendersi opportune per i citati mutamenti nella realtà sociale e morale, relative, per esempio, al riconoscimento della qualifica di le-

gittimario al coniuge in seconde nozze, a condizione che il matrimonio abbia avuto una durata minima di cinque anni; al convivente *more uxorio*, qualora la convivenza sia stata caratterizzata da stabilità; ai genitori, anche in ipotesi di concorso con coniuge e figli, solo qualora versino in stato di bisogno. Ed ancora altre modifiche inerenti, per esempio, alla previsione dell'esclusione dalla successione per quei legittimari che non si sono presi cura del *de cuius* rifiutando indebitamente gli alimenti (al pari di quanto avviene per la revoca delle donazioni ai sensi dell'art. 801 c.c.).

Una soluzione di riforma della successione necessaria alternativa a quella fin qui esposta potrebbe essere basata sull'abrogazione totale dell'istituto della successione necessaria, in virtù della circostanza che il fondamento del principio ispiratore della successione necessaria (tutela assistenziale dei prossimi congiunti) appare oggi molto attenuato e quasi anacronistico, come innanzi meglio illustrato, ed al fine di riconoscere massima tutela alla libertà del testatore nella distribuzione *post mortem* delle sue sostanze, prendendo spunto dai sistemi giuridici di *civil law* che ignorano persino la categoria dei "legittimari".

A prima vista tale soluzione determinerebbe un vuoto nel secondo Libro del Codice Civile, ma in realtà essa sarebbe colmata attraverso le norme sulla successione legittima e, specialmente, per il tramite di quelle relative alle disposizioni testamentarie che rimarrebbero invariate.

Tale soluzione, tuttavia, richiederebbe un'ampia condivisione dei presupposti da parte delle forze politiche e un consenso popolare diffuso, condizioni queste oggettivamente non riscontrabili nel contesto politico-sociale attuale.

Si è preferito pertanto seguire la soluzione che, attraverso la trasformazione della riserva da quota del patrimonio in diritto al valore della quota, garantisce stabilità ai negozi a titolo gratuito e riespande al contempo l'autonomia testamentaria, piuttosto che la soluzione che mira ad abrogare radicalmente le norme che disciplinano la successione necessaria.

Pertanto, si riserva alla valutazione del Parlamento nazionale la scelta di mantenere o meno una riserva a favore degli ascendenti legittimi e del coniuge

non legalmente separato e circa l'ammontare complessivo del diritto di credito riservato ai legittimari rispetto al patrimonio del defunto.

Si tratta di aspetti non secondari, ma che per le loro implicazioni di ordine sociale e morale non formano oggetto di una proposta in questa sede, nella quale si è voluto individuare gli strumenti tecnici per un miglior assetto della materia, demandando invece al Parlamento quegli aspetti che implicano valutazioni di ordine diverso.

ARTICOLATO

Articolo 1

1. All'art. 536 del codice civile al comma 1 le parole: “una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge” sono sostituite dalle seguenti: “un credito o altri diritti sul patrimonio del defunto sono: il coniuge con esclusione di quello legalmente separato”.

Articolo 2

1. All'art. 537 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “è riservata la metà del patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “è riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio”;

b) al comma 2 le parole: “riservata la quota dei due terzi” sono sostituite dalle seguenti: “riservato un credito pari ai due terzi del valore del patrimonio”;

c) il comma 3 è abrogato.

Articolo 3

1. All'art. 538 del codice civile al comma 1 le parole: “un terzo del patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “un credito pari ad un terzo del valore del patrimonio.”

Articolo 4

1. All'art. 540 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “è riservata la metà del patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “non legalmente separato è riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio”;

b) al comma 2 dopo le parole: “il coniuge” sono aggiunte le seguenti: “non legalmente separato”.

Articolo 5

1. All'art. 542 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: “coniuge” sono aggiunte le seguenti parole “non legalmente separato”; le parole: “a quest'ultimo è riser-

vato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge” sono sostituite dalle seguenti: “al coniuge ed al figlio legittimo o naturale è riservato un credito pari al terzo del valore del patrimonio cadauno”;

b) al comma 2 le parole: “riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto” sono sostituite dalle seguenti: “riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio e al coniuge spetta un credito pari ad un quarto del valore del patrimonio del defunto”.

Articolo 6

1. All’art. 544 del codice civile alla fine del comma 1 le parole: “la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto” sono sostituite dalle seguenti: “un credito pari alla metà del valore del patrimonio ed agli ascendenti un credito pari ad un quarto del valore del patrimonio”.

Articolo 7

1. L’art. 548 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 548 Diritti a favore del coniuge legalmente separato. Il coniuge legalmente separato, qualora

versi in stato di bisogno, ha diritto dopo il decesso del coniuge obbligato al mantenimento, ad un assegno periodico a carico dell’eredità determinato dal giudice.

Articolo 8

1. L’art. 556 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 556 Determinazione del patrimonio disponibile.

Per determinare il valore del patrimonio di cui il defunto poteva disporre, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente, i beni e o i diritti di cui abbia disposto a titolo di donazione, secondo il valore del bene o del diritto al tempo dell’aperta successione, detratto il valore delle migliorie e degli incrementi con riferimento al tempo dell’aperta successione, nonché delle spese straordinarie sostenute dal donatario per la conservazione del bene o del diritto. Il donatario è obbligato al rimborso dei deterioramenti del bene o del decremento del valore del diritto donato, dipendenti da sua colpa.

Le operazioni di calcolo indicate al comma precedente possono essere effettuate, su incarico di uno dei le-

gittimari, da uno o più esperti.

Delle operazioni sono avvertiti tutti coloro che potrebbero essere interessati alla formazione del patrimonio e alla determinazione della porzione disponibile; a tal fine gli stessi possono produrre documenti. Delle operazioni viene redatto verbale per atto pubblico.

Le valutazioni contenute nel verbale sono utilizzate ai fini della eventuale riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, e per la redazione dell'atto di reintegrazione della legittima di cui all'art. 560".

Articolo 9

1. All'art. 557 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine sono aggiunte le parole: "nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "I legittimari finchè vive il donante possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione relativamente ad una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con dichiarazione espressa avente la forma dell'atto pubblico resa anche contestualmente alla donazione;"

Articolo 10

1. All'art. 559 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il legittimario che ha rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette".

Articolo 11

1. L'art. 560 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 560 - Atto di reintegrazione della legittima.

L'accordo con il quale gli eredi testamentari, i legatari e i donatari soddisfino, anche parzialmente, i diritti spettanti ai legittimari lesi o pretermessi, deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La reintegrazione dei diritti spettanti ai legittimari lesi o pretermessi può essere effettuata con qualsiasi bene, anche non ereditario, purchè sia soddisfatto il diritto spettante al legittimario o l'importo diversamente convenuto".

Articolo 12

1. L'art. 561 del codice civile è abrogato.

Articolo 13

1. L'art. 562 del codice civile è abrogato.

Articolo 14

1. L'art. 563 del codice civile è abrogato.

Articolo 15

1. All'art. 2652 del codice civile, primo comma, il capoverso n. 8) è abrogato.

Articolo 16

1. All'art. 2690 del codice civile, primo comma, il capoverso n. 5) è abrogato.

TESTO COORDINATO

Capo X: Dei legittimari Sezione I: Dei diritti riservati ai legittimari

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 536 – Legittimari</p> <p>Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.</p> <p>Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.</p> <p>A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.</p>	<p>Art. 536 - Legittimari</p> <p>Le persone a favore delle quali la legge riserva un credito o altri diritti sul patrimonio del defunto sono: il coniuge con esclusione di quello legalmente separato, i figli legittimi, naturali, legittimati ed adottivi, gli ascendenti legittimi.</p> <p>Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.</p> <p>A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali</p>
<p>Art. 537 - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali</p> <p>Salvo quanto disposto dall'Art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.</p> <p>Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.</p>	<p>Art. 537 - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali</p> <p>Salvo quanto disposto dall'Art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio.</p> <p>Se i figli sono più, è loro riservato un credito pari ai due terzi del valore del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.</p>

<p>I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.</p>	<p>SOPPRESSO</p>
<p>Art. 538 – Riserva a favore degli ascendenti legittimi.</p> <p>Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.</p> <p>In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.</p>	<p>Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti legittimi.</p> <p>Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un credito pari ad un terzo del valore del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.</p> <p>In caso di pluralità di ascendenti, il diritto è ripartito tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.</p>
<p>Art. 540 – Riserva a favore del coniuge.</p> <p>A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.</p> <p>Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza</p>	<p>Art. 540 – Riserva a favore del coniuge.</p> <p>A favore del coniuge non legalmente separato è riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.</p> <p>Al coniuge non legalmente separato, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà</p>

<p>familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.</p>	<p>del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.</p>
<p>Art. 542 - Concorso di coniuge e figli.</p> <p>Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.</p> <p>Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.</p> <p>Si applica il terzo comma dell'articolo 537.</p>	<p>Art. 542 - Concorso di coniuge e figli.</p> <p>Se chi muore lascia, oltre al coniuge non legalmente separato, un solo figlio, legittimo o naturale, al coniuge ed al figlio legittimo o naturale è riservato un credito pari al terzo del valore del patrimonio cadauno.</p> <p>Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio e al coniuge spetta un credito pari ad un quarto del valore del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.</p>
<p>Art. 544 – Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.</p> <p>Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali,</p>	<p>Art. 544 – Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.</p> <p>Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a</p>

<p>ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.</p> <p>In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.</p>	<p>quest'ultimo è riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio ed agli ascendenti un credito pari ad un quarto del valore del patrimonio.</p> <p>In caso di pluralità di ascendenti il diritto ad essi attribuito ai sensi del precedente comma è ripartito tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569 c.c.</p>
<p>Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato.</p> <p>Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.</p> <p>Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.</p>	<p>Art. 548 Diritti a favore del coniuge legalmente separato.</p> <p>Il coniuge legalmente separato, qualora versi in stato di bisogno, ha diritto dopo il decesso del coniuge obbligato al mantenimento, ad un assegno periodico a carico dell'eredità determinato dal giudice.</p>

Art. 556 - Determinazione della porzione disponibile.

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Art. 556 - Determinazione della porzione disponibile.

Per determinare il valore del patrimonio di cui il defunto poteva disporre, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente, i beni e o i diritti di cui abbia disposto a titolo di donazione, secondo il valore del bene o del diritto al tempo dell'aperta successione, detratto il valore delle migliorie e degli incrementi con riferimento al tempo dell'aperta successione, nonché delle spese straordinarie sostenute dal donatario per la conservazione del bene o del diritto. Il donatario è obbligato al rimborso dei deterioramenti del bene o del decremento del valore del diritto donato, dipendenti da sua colpa.

Le operazioni di calcolo indicate al comma precedente possono essere effettuate, su incarico di uno dei legittimari, da uno o più esperti.

Delle operazioni sono avvertiti tutti coloro che potrebbero essere interessati alla formazione del patrimonio e alla determinazione della porzione disponibile; a tal fine gli stessi possono produrre documenti.

Delle operazioni viene redatto verbale per atto pubblico.

Le valutazioni contenute nel verbale sono utilizzate ai fini della eventuale riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, e per la redazione dell'atto di reintegrazione della legittima di cui all'art. 560.

Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione.

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può

Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione.

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa nei

<p>essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.</p> <p>Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.</p> <p>I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.</p>	<p>confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione.</p> <p>I legittimari finché vive il donante possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione relativamente ad una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con dichiarazione espressa avente la forma dell'atto pubblico resa anche contestualmente alla donazione.</p> <p>I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.</p>
<p>Art. 559 - Modo di ridurre le donazioni</p> <p>Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.</p>	<p>Art. 559 - Modo di ridurre le donazioni</p> <p>Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.</p> <p>Il legittimario che abbia rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette.</p>
<p>Art. 560 - Riduzione del legato o della donazione d'immobili.</p> <p>Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un</p>	<p>Art. 560 - Atto di reintegrazione della legittima</p> <p>L'accordo con il quale gli eredi testamentari, i legatari e i donatari soddisfino, anche parzialmente, i di-</p>

immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”

Art. 561 - Restituzione degli immobili.

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il di-

ritti spettanti ai legittimari lesi o pretermessi, deve essere redatto per atto pubblico. La reintegrazione dei diritti spettanti ai legittimari lesi o pretermessi può essere effettuata con qualsiasi bene, anche non ereditario, purchè sia soddisfatto il diritto spettante al legittimario o l'importo diversamente convenuto.

SOPPRESSO

<p>sposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.</p> <p>I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.</p>	
<p>Art. 562 - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.</p> <p>Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.</p>	<p>SOPPRESSO</p>

Art. 563 - Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.

Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'ar-

SOPPRESSO

articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile.

L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Art. 2652 – Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'art. 524.

Art. 2652 – Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'art. 524.

<p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;</p> <p>3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;</p> <p>4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p>	<p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;</p> <p>3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;</p> <p>4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p>
---	---

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

<p>anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;</p> <p>7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte . Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario ;</p> <p>8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p>	<p>7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario;</p> <p>SOPPRESSO</p>
---	--

<p>9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.</p> <p>Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.</p>	<p>9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.</p> <p>Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</p> <p>Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.</p>
<p>Articolo 2690 - Domande relative ad atti soggetti a trascrizione. Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'Articolo 2684:</p> <p>1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell' Articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;</p>	<p>Articolo 2690 - Domande relative ad atti soggetti a trascrizione. Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'Articolo 2684:</p> <p>1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell' Articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;</p>

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai nn. 1 e 2 dell'**Articolo 2684**.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai nn. 1 e 2 dell'Articolo 2684.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell' **Articolo 534**, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima .

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e 6 dell' **Articolo 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'Articolo 404**

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'Articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

SOPPRESSO

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e 6 dell'Articolo 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'Articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'acco-

dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

glie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

